

**PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI
AGLI UFFICIALI CHE PRESERO PARTE ALLA
DIFESA DI VENEZIA.**

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Presenta il detto progetto di legge (Vedi vol. Documenti, pag. 467); poi soggiunge:

La natura e lo scopo di questa legge mi dispensano, cred'io,

dal fare molte parole per raccomandare alla Camera l'urgenza (*Bene! bene!*)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro di guerra della presentazione di questo progetto di legge.

La seduta è levata alle 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per imposta sui fabbricati;

2° Svolgimento del progetto di legge del deputato Brofferio, per riforme relative al Codice penale.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Presentazione del progetto di legge, già votato dal Senato, sulla pubblica sicurezza — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta sui fabbricati — Adozione degli articoli 9 e 10 — Aggiunte del commissario regio all'articolo 11 — Adozione di questo e di quelle — Aggiunte del commissario regio all'articolo 12 — Adozione di questa e di quello — Articolo 13; emendamento del deputato Benso Gaspare — Osservazioni del commissario regio, del relatore della Commissione e dei deputati Farina Paolo e Sappa — Sotto-emendamento del relatore della Commissione e adozione dell'articolo 13 — Adozione degli articoli 14 e 15 — Articolo 16 — Emendamento del deputato Brignone — Reiezione di questo e adozione dell'articolo — Adozione dell'articolo 17 — Articolo 18 — Aggiunta del deputato Brofferio — Osservazioni del ministro di marina, d'agricoltura e commercio e del deputato Michelini — Reiezione dell'aggiunta del deputato Brofferio — Interpellanza del commissario regio alla Commissione — Spiegazioni del relatore e del deputato Farina Paolo — Discorso del deputato Siotto-Pintor — Emendamento del deputato Falqui-Pes e sua adozione — Comunicazione del ministro delle finanze — Votazione segreta sul complesso del progetto di legge per imposta sui fabbricati e sua adozione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

3484. Giacosa notaio ed altri 23 cittadini d'Alba, per le ragioni esposte in una circolare che uniscono alla petizione, protestano contro il progetto di legge presentato dal Ministero per la tassa di successione in linea discendentale e ascendentale.

3485. Cuniberti Giovanni Domenico ingegnere, di Vico, provincia di Mondovì, prega sia fatta relazione della sua petizione registrata al numero 3207, e favorevolmente accolta la domanda in essa contenuta, osservando a un tempo che le segreterie comunali e catastali dovrebbero essere estranee per chi le regge all'esercizio del notariato.

3486. Il Consiglio comunale di Vessalico, provincia d'Oneglia, ricorre con petizione analoga a quella che è segnata col numero 3367.

3487. Lo stesso Consiglio ricorre con petizione analoga a quella che è segnata col numero 3369.

3488. Lo stesso Consiglio ricorre con petizione analoga a quella che è segnata col numero 3368.

3489. Il Consiglio comunale di Borghetto, provincia di Oneglia, ricorre con petizione analoga a quella che è segnata col numero 3369.

3490. Lo stesso Consiglio ricorre con petizione analoga a quella che è segnata col numero 3367.

3491. Lo stesso Consiglio ricorre con petizione analoga a quella che è segnata col numero 3368.

3492. Solaro Pietro e compagnia, proprietari e direttori dello stabilimento nazionale di miscelanea universale industriale, commerciale e legale, fondato in questa città, chiedono che si dichiari, che per esercire il ramo d'industria riflettente le assicurazioni militari non fa d'uopo di speciale licenza del potere esecutivo: la quale licenza essi aggiungono di avere domandata al Governo, e di essere loro stata negata senza ragione e diritto alcuno.

3493. I sindaci dei comuni di Fontainemore, Perloz, Lillianes, della Valle d'Aosta, chiedono che il già mandamento di Fontainemore, ora congiunto a quello di Donnaz, venga stabilito quale esisteva sotto il regime francese, e quale venne conservato sino alla fine dell'anno 1815.

3494. Il Consiglio comunale di Pigna, ricorre alla Camera con petizione conforme a quella segnata col numero 3367, relativa all'abolizione dell'amministrazione divisionale.

3495. Lo stesso chiede che il porto franco di Nizza venga ristretto alla sola città.

3496. Arnaud, vedova, negoziante di cappelli in Torino, ricorre alla Camera perchè le ottenga il pagamento di una nota di cui non potè mai essere soddisfatta da un individuo che nomina.

3497. Il Consiglio provinciale di Pallanza rappresenta i gravissimi danni derivanti alle sponde del lago Maggiore nelle frequenti inondazioni prodotte dalle peschiere, con cui viene attraversato ed ostruito il corso del fiume Ticino, in onta delle prescrizioni contenute nel manifesto camerale in data 6 aprile 1838; stante l'inutilità delle sollecitazioni già in proposito fatte al Governo ricorre alla Camera onde voglia promuovere quelle energiche ed efficaci disposizioni, in forza delle quali abbia finalmente a cessare un tanto abuso.

3498. Duval Bernardo, di Bossey, esponendo che nel mese di febbraio dell'anno corrente la Confederazione Svizzera ha mandato ad esequimento, anche pe' prodotti del territorio compreso nella zona, la legge sui pedaggi del 30 giugno 1849, contrariamente ai diritti competenti agli abitanti di detta zona in forza del trattato conchiuso in Torino colla Confederazione il 16 marzo 1816, supplica che piaccia alla Camera di promuovere presso il Governo quelle provvidenze che giudicherà migliori, onde cessi lo stato anormale e rovinoso in cui si trovano i sopradetti abitanti.

3499. Reasso fratelli Giuseppe e Francesco, ed altri due fabbri ferrai di Torino, già addetti al regio arsenale, quindi licenziati senza loro colpa, chiedono che voglia la Camera interporre i suoi uffizi presso il Ministero di guerra, onde sia loro retribuita almeno una gratificazione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor Giuseppe Lodovico Ponza fa omaggio alla Camera di tre copie d'un suo lavoro sul cholera in Lombardia.

L'intendente generale della divisione di Torino fa omaggio alla Camera di venti copie dei processi verbali delle adunanze del Consiglio divisionale di Torino, per uso dell'ufficio di Presidenza e degli uffici della Camera.

Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

DAZIANI. Pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 3483 testè letta, colla quale il signor Antonio Giacosa unitamente a parecchi altri distinti cittadini di Alba fanno alcune gravi osservazioni sopra il progetto di legge per l'imposta sulle successioni riguardanti alla linea ascendente, e discendente.

Siccome questo progetto è già in istudio presso una Commissione, così è di somma convenienza che la citata petizione sia riferita d'urgenza, affinchè possa essere inviata alla suddetta Commissione, se osta che sia direttamente comunicata alla medesima, locchè sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Non essendo necessario che l'accennata petizione venga riferita per essere mandata alla Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge, osservo che si potrebbe senz'altro deliberare l'invio della medesima alla mentovata Commissione.

Non vi essendo quindi opposizione, s'intenderà deliberato un tale invio.

RICOTTI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza le petizioni 3494 e 3495 inviate dal comune di Pigna. La prima è conforme a quella portante il numero 3367, relativa all'abolizione dell'amministrazione divisionale; coll'altra si chiede alla Camera che il porto franco di Nizza venga ristretto alla sola città. Essendo questa una questione concernente gli interessi generali dello Stato, questione che sarà presentata fra breve al Parlamento, io spero perciò che la Camera vorrà annuire alla mia domanda.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

MARCO. I sindaci dei comuni di Fontainemore, Perloz e Lillianes, della valle d'Aosta, domandano colla petizione 3492 che la Camera provveda a che il mandamento di Fontainemore, stato congiunto a quello di Donnaz, sia restituito, come era nel tempo del Governo francese a capoluogo di mandamento di quella valle, e fondano questa domanda su varie ragioni dedotte da considerazioni economiche, morali, e legali. Non credo necessario di entrare nello sviluppo di queste considerazioni, e mi restringo a pregare la Camera di dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CADORNA. Fra le petizioni delle quali si è letto il sunto ve ne ha una del Consiglio provinciale di Pallanza.

In essa si rappresenta, che le peschiere stabilite lungo il Ticino impediscono il corso dell'acqua, e fanno crescere talmente il pelo dell'acqua del lago, che qualche volta sommerge molta parte di riva, con grave danno dei circostanti paesi. Si sono già fatti molti reclami contro questo abuso, contrario anche ai vigenti regolamenti; questa petizione tende a farlo cessare. Siccome è una cosa che interessa una intera provincia, e la salute pubblica, col por riparo a un danno che si rinnova più volte all'anno, pregherei la Camera a voler dichiarare questa petizione di urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Signori, ho l'onore di presentare alla Camera e deporre sul tavolo della Presidenza il progetto di legge di sicurezza pubblica testè votato dal Senato. Vi troverà pure la Camera, oltre la relazione, due tabelle indicanti, l'una le spese che occorrerebbero per l'esecuzione di questa legge, e l'altra la differenza che vi è tra la esecuzione di questo progetto e quella della legge 1848. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 470.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e distribuito negli uffizi.

L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge, per un'imposizione sui fabbricati.

IOSTI. Mi pare che si dovrebbe riferire la nomina del deputato Leone, le cui carte furono già distribuite agli uffizi.

Io non vorrei che questa nomina fosse ritardata sino a che vengano altri impiegati, e che il Deputato Leone fosse pregiudicato quando il numero degli impiegati fosse maggiore,

poichè qualora questa elezione fosse riferita lo stesso giorno in cui sono riferite altre, egli subirebbe l'esito dell'estrazione a sorte.

Varie voci. Si parte dal giorno della nomina.

IOSTI. Mi rincresce di aver fatto perdere questo tempo alla Camera, ma io abbisognava di essere rischiarato.

BERTI. Presta giuramento.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per imposta sui fabbricati.

La discussione è rimasta all'articolo 9. Esso è così concepito:

« Scaduto il termine di cui all'articolo 4, il sindaco dovrà formare uno stato delle consegne eseguite, e sottoporlo poscia al Consiglio comunale, convocato ove d'uopo straordinariamente, per quelle rettificazioni od aggiunte che fossero del caso, e ciò tutto fra giorni trenta. »

A quest'articolo la Commissione non fa altro emendamento se non che di sostituire *giorni quaranta* invece di *trenta*.

Il signor commissario regio accetta quest'emendamento?

ARNULFO, commissario regio. Lo accetto.

BENSO GASPARE Chiedo la parola unitamente per osservare che l'articolo 4, di cui nel progetto ministeriale corrisponde all'articolo 5 del progetto della Commissione, onde invece di dire: *di cui all'articolo 4*, bisognerebbe dire: *di cui all'articolo 5*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9 presentato dalla Commissione colla correzione proposta dal deputato Benso.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 10 del tenore seguente:

« terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il sindaco comunicherà lo stato delle consegne, rettificato e completato, all'agente delle finanze da designarsi in apposito regolamento, ed il medesimo proporrà le ulteriori rettificazioni che ravviserà opportune, e fra trenta giorni rinverrà lo stato anzidetto al sindaco medesimo, coi motivi delle proposte rettifiche.

« Tale stato sarà depositato per quindici giorni nella sala del comune, e questo deposito verrà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro detto termine quelle eccezioni che crederessero loro competere. »

La Commissione mantiene l'articolo ministeriale col solo emendamento, che in luogo di dire: *tale stato sarà depositato per 15 giorni*, dice *per 30 giorni*.

ARNULFO, commissario regio. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Succede l'articolo 11 così concepito:

« Trascorso il termine sovra prescritto, il sindaco trasmetterà lo stato e le eccezioni degli interessati all'intendente della provincia, il quale stabilirà la rendita *netta* di ciascun fabbricato od edificio, e la conseguente imposta da prelevarsi sui medesimi, statuendo in via amministrativa sovra le insorte controversie. »

Sopra questo articolo non vi ha emendamento della Commissione.

Se niuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

ARNULFO, commissario regio. Ricordo all'onorevole signor presidente che su questo articolo vi è un'aggiunta.

PRESIDENTE. Il signor commissario regio propone quest'aggiunta all'articolo 11.

« Potranno, tanto le autorità ed amministrazioni comunali, quanto l'agente delle finanze e l'intendente prevalersi, occorrendo, dell'opera dei periti nei modi e termini che saranno stabiliti nell'apposito regolamento. »

Il signor commissario regio ha la parola per svilupparla.

ARNULFO, commissario regio. Lo scopo di siffatta aggiunta è evidente. Si chiede coi precedenti articoli alle amministrazioni comunali l'incarico di rettificare le consegne, di supplire alle mancanti, e si mandò all'intendente di statuire in via amministrativa quel tanto che debba esser passibile di imposta; è quindi non solo utile, ma necessario che costoro possano raccogliere i dati, gli elementi che possono loro mancare relativamente alla vera importanza del valore locativo, e per conseguenza che venga loro data facoltà di valersi a tale effetto di periti, se lo crederanno opportuno.

Vero è che tale facoltà si potrebbe in certa guisa dire sottintesa nelle disposizioni del presente progetto, perchè chi ha l'obbligo di fare, debbe aver diritto di giovarsi dei mezzi che sono indispensabili per ottenere il suo scopo. Nulla di meno mi pare utile che anche i contribuenti sappiano che le operazioni dell'amministrazione comunale e dell'intendente possono trovar sussidio nei lumi delle persone dell'arte, e che per conseguenza, qualora occorran dubbi, non procederanno colle sole cognizioni proprie, ma avranno mezzo perchè vengano chiariti e sciolti da periti.

Con questo scopo, io proposi l'aggiunta, e prego la Camera di volerla approvare.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del commissario regio.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(La Camera approva.)

ARNULFO, commissario regio. Posta quest'aggiunta, riesce necessaria un'altra, per non lasciare in dubbio a carico di chi debbano essere le spese cui le perizie possano dar luogo. Queste perizie tendono ad accertare il valore imponibile dei fabbricati, a supplire in certo qual modo alla catastazione. È per conseguenza giusto che le spese di perizia sieno sopportate sul fondo speciale del catasto.

Io propongo quindi che si aggiunga ancora: « Le spese di perizia saranno sopportate sul fondo speciale del catasto. »

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo colle aggiunte fatte.

(La Camera approva.)

L'articolo 12 viene così proposto:

« Colla scorta degli stati delle consegne appurati nel modo prescritto, si formeranno le matrici, le quali, vidimate dagli intendenti, saranno trasmesse ai sindaci dei rispettivi comuni, per essere pubblicate nel modo prescritto dall'articolo 9, e per servire alla compilazione dei ruoli dei debitori dell'imposta. »

ARNULFO, commissario regio. Proporrei un'aggiunta a quest'articolo.

Quest'aggiunta consisterebbe nel mettere dopo le parole *si formeranno* queste altre parole: *dagli agenti del Governo*. Credo ciò necessario, in quanto che la redazione dell'articolo lascierebbe quasi supporre che questa operazione si debba fare dagli intendenti, ossia dai loro uffici, la qual cosa sarebbe forse troppo gravosa ed imbarazzante per essi.

Si dica adunque *dagli agenti del Governo*, ed il potere esecutivo col provvedere per l'esecuzione di questa legge, provvederà anche per quella parte che riflette la formazione delle matrici.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo 12 coll'aggiunta fatta.

(La Camera approva.)

L'articolo 13 è concepito nella conformità seguente:

« Contro il risultato delle matrici saranno ammessi i richiami nella via contenziosa amministrativa, da presentarsi nel perentorio termine di due mesi dalla pubblicazione delle medesime.

« Tali reclami non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettifica ed al rimborso. »

La Commissione propone l'emendamento da presentarsi nel perentorio termine di due mesi, *da computarsi dal giorno del fatto deposito delle matrici.* »

ARNULFO, commissario regio. Accetto questo emendamento.

BENSO GASPARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BENSO GASPARE. Primieramente io osservo doversi piuttosto ritenere l'articolo del Ministero nella parte che concerne la pubblicazione delle matrici. Postochè, a termini dell'articolo 12 le matrici vogliono essere pubblicate, sarebbe meglio di lasciare le parole *dalla pubblicazione delle medesime*, invece di dire *dal giorno del fatto deposito*.

Osservo poi che in quest'articolo si dice: *contro i risultati delle matrici saranno ammessi i richiami nella via contenziosa amministrativa, da presentarsi nel perentorio termine di due mesi.*

Ora, o s'intende che trascorso questo termine sia preclusa la via ai richiami, ed in questo caso si dovrebbe aggiungere a pena di preclusione di via; o veramente s'intende che anche dopo trascorso questo termine siano tuttavia ammissibili i richiami, e allora si dovrebbe togliere la parola *perentorio*, la quale significa che rimane perentoria ogni azione ai richiami. Del resto, io credo che sia cosa ingiusta il privare i contribuenti a quest'imposta della facoltà di fare i richiami dopo trascorso il termine di mesi due. Potrebbero occorrere in certi casi delle legittime cause, per cui non siasi potuto fare in tale termine, come, per esempio, quando il fabbricato appartenesse ad un debitore, il quale fosse provvisto di tutore, nel qual caso non sarebbevi chi potesse legittimamente proporre, a nome del minore, i di lui richiami nanti l'autorità competente.

Onde io proporrei che, lasciate le parole « contro i risultati delle matrici saranno ammessi i richiami nella via contenziosa amministrativa, » si togliesse il resto della prima parte dell'articolo, ed il successivo alinea rimarrebbe concepito in questi termini:

« Tali richiami però non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettifica ed al rimborso. »

Osservo ancora che, a termini del nostro Codice civile, chiunque paghi una somma non dovuta ha diritto di ripeterla; ora se il contribuente pagasse al Governo un'imposta che non gli fosse dovuta, perchè gli si precluderà la via a ripeterla, e così a fare in proposito gli opportuni richiami? La cosa non parrebbe giusta.

PRESIDENTE. La prego di trasmettermi il suo emendamento.

BENSO GASPARE. Il mio emendamento consiste nel togliere le parole: « da presentarsi nel perentorio termine di due mesi, da computarsi dal giorno del fatto deposito delle matrici. »

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. Io ho accettata la redazione della Commissione in ciò che riflette la parola *deposito*, in sostituzione della parola *pubblicazione*, pel motivo che, siccome nell'articolo 10 non si è detto di pubblicare materialmente le matrici, ma di pubblicare un manifesto, il quale annunci il deposito loro nella sala comunale, mi pare più proprio di dire che decorrerà il termine dal giorno del deposito.

È veramente la stessa cosa, poichè il deposito senza il diffidamento del sindaco non sarebbe niente; per contro il semplice diffidamento senza il deposito non servirebbe a nulla; ma pare più conforme ai precedenti articoli la redazione proposta dalla Commissione.

Quanto poi ai termini di due mesi, il pensiero del Governo fu che, essi trascorsi, non si possa più reclamare, ed è per questo motivo che introdusse le parole *nel perentorio termine di due mesi*.

A così fare fu guidato dalla considerazione che nelle altre imposte dirette fondiari della stessa natura avvi pure un termine fisso, entro il quale sono ammessi i reclami; il termine di due mesi parve sufficiente per istituire il reclamo, cioè per l'istituzione del giudizio, per ispiegarmi in termini più propri.

È vero che può accadere che alcuni amministrati, minori e simili, possano risentirne un qualche pregiudizio, ma questa considerazione non parve mai da tanto da impedire che in una legge generale si prefiggano dei termini, dentro i quali si debbano adempiere certe formalità; la legge d'altronde dà diritto di regresso verso gli amministratori, i quali omettono le loro incombenze.

Vero è che vi possono essere dei minori, i quali siano sprovvisti di tutori, cui possa pregiudicare quel termine; ma questa considerazione potrebbe applicarsi a ben molte altre leggi, le quali ammettono tuttavia termini perentorii, quali sono, per esempio, la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie e simili; eppure la legge li ha fissati indistintamente, nè vi sarebbe motivo per cui d'un credito appartenente ad un minore debbasene intendere rinnovata l'iscrizione, ossia non corra termine per farla, per ciò solo che gli appartiene, e che non è provvisto di un tutore. Sono questi inconvenienti inevitabili, che però non debbono impedire che s'adotti un principio generale della legge.

Importa inoltre che il Governo sappia qual sia la somma sulla quale può far fondamento trattandosi di una imposizione di quota; altra cosa sarebbe forse se si trattasse di una imposta di ripartimento, poichè ciò che non si paga da uno, si paga dagli altri; ma trattandosi d'imposta di quota il Governo non deve stare in sospenso per un tempo indeterminato sul rilevare delle somme che possa incassare utilmente e definitivamente sul tributo; quindi un termine parmi debba essere fissato; si è proposto quello di

due mesi; ove si creda troppo breve si renda maggiore, a ciò io non fo difficoltà; ma che un termine voglia essere stabilito, mi pare di tutta necessità, senza che il fissarlo urti nei principii di giustizia o di equità; io quindi non potrei accettare l'emendamento che ha per iscopo di lasciare a tempo indeterminato aperta la via ai riclami, ma consentirei che fosse d'alquanto esteso il termine di due mesi; se si crede più utile un maggiore, in questo senso acconsentirei all'emendamento, ma nei termini che fu accennato io non potrei accettarlo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Benso è appoggiato; egli consiste nel togliere le parole: « da presentarsi nel perentorio termine di due mesi, da computarsi dal giorno del fatto deposito delle matrici. »

(È appoggiato.)

BENSO GASPARE. Domando la parola per fare una sola osservazione.

Parmi che l'omissione dei riclami nel termine prefisso sia bastantemente punita coll'obbligare il contribuente a dover intanto pagare l'imposta, senza aggiungergli ancora la pena della decadenza dal diritto di reclamare; lasciandogliene aperta la via, il Governo non viene a risentirne alcun danno, atteso che i riclami, in qualunque tempo vengano fatti, non sospendono la riscossione dell'imposta.

Del resto, quando la Camera credesse di adottare la mia proposta, io vorrei anche fissare un termine, oltre cui non si possano più proporre richiami; aggiungerei un'alinea, in cui si dicesse, che trascorso il termine di cinque anni, non sia più ammesso alcun richiamo.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

RAVINA, relatore. Che si possa prolungare il termine di due mesi, secondochè ha acconsentito anche il commissario regio, non lo nego; ma che si porti a cinque anni non mi pare convenevole. In primo luogo osservo che questa valutazione prima non vale che per tre anni; e perchè protrarre a cinque il termine in cui possa fare dei richiami? Egli conviene che il fisco abbia anche assegnato un termine non troppo lungo perchè possa liquidare i suoi conti. Se si fa luogo a richiami anche per il termine di cinque anni, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che non si potrà più bene chiarire quale fosse veramente lo stato della casa all'epoca in cui si sarebbero dovuti fare i richiami. Nè vale a dire che la casa potrebbe in quel dato tempo soffrire delle deteriorazioni ed essere soggetta a minor pagamento, poichè questo è contemplato nell'articolo 16, dove si dice: « Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere modificato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salvo le rettifiche dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni o casi fortuiti. »

In questo articolo sono contemplati tutti quei casi in cui si potrà far luogo ad una qualche diminuzione; in conseguenza mi pare inutile di fissare questo termine così lungo di cinque anni. Ove si mettesse, per esempio, il tempo di quattro o cinque mesi invece di cinque anni, io acconsentirei a questa modificazione; ma il tempo proposto dal deputato Benso mi pare un po' troppo lungo e niente affatto in proposito di quanto si vuole stabilire con questa legge.

FARINA P. Insisterò su quanto venne accennato dall'onorevole preopinante, che, essendo generalmente concessa ogni tre anni una rettificazione delle imposte, riesce assolutamente inutile nei casi ordinari di prolungare sino a cinque anni il termine per presentare i richiami legali.

Quindi la proposizione del deputato Benso mi pare incon-

ciliabile e poco adottata allo spirito dell'articolo medesimo. In quanto poi alla soppressione delle parole: « da computarsi dal giorno del fatto deposito delle matrici » è vero che qui non è espresso chiaramente il testo dell'articolo, ma si riferisce intieramente all'articolo 10 dove è detto che: « il deposito deve essere accompagnato dal manifesto del sindaco.... »

Ora, se il signor deputato Benso crede di contemplare meglio l'idea dell'articolo dicendo: « dal giorno del manifesto deposito delle matrici » io convengo con lui; altrimenti io non vedo motivo di far un'aggiunta. Io vorrei quindi che si dicesse: « da presentarsi nel termine perentorio di quattro mesi dal giorno del manifesto deposito delle matrici. »

PRESIDENTE. Il deputato Benso persiste egli tuttora nel suo emendamento?

BENSO GASPARE. Non ho difficoltà di restringere il termine da me proposto a due anni, ed anche ad un solo.

PRESIDENTE. Allora formoli l'intero articolo come egli lo presenta, ed abbia la compiacenza di comunicarlo alla Presidenza.

SAPPA. Io faccio osservare che la disposizione di questo articolo avrebbe la sua ragione se si trattasse d'imposta di ripartizione, non già trattandosi d'imposta di quotità; nelle imposte che si pagano per via di ripartizione, le quote individuali vogliono essere definite in breve termine, altrimenti la ripartizione generale rimane imperfetta; ma quando l'imposta si paga per quotità, ogni quota costituisce un credito distinto delle finanze, e ove contro tal credito vi siano eccezioni a proporre, l'eccezione deve essere ammissibile a termini del diritto comune; e dal canto mio non scorgo motivo per limitarla non solamente a due mesi ma nemmeno ad un anno. Le finanze non hanno perciò pregiudizio alcuno, perchè l'imposta si riscuote non ostante la eccezione, solamente si fa luogo a restituzione se risulta che si è pagato quanto non era dovuto.

La disposizione poi dell'articolo 16, si riferisce all'imposta da pagarsi dopo il termine dei tre anni, ma non ha relazione alcuna col caso contemplato in questo articolo, il quale si riferisce solamente alla circostanza in cui uno fosse indebitamente e quotato, al caso, cioè che si fosse pagato quello che non era dovuto.

Ripeto che la disposizione di cui si tratta non ha ragione in un sistema d'imposta di quotità.

FARINA PAOLO. Io non saprei adattarmi all'opinione enunciata dall'onorevole preopinante. Qualunque sia la natura dell'imposta, quando gravita su di un contribuente, e che si tratta di accertare lo stato di una cosa dalla quale si fa dipendere l'ammontare dell'imposta, bisogna necessariamente che l'epoca dell'accertamento dell'imposta non sia lontana da quella del pagamento, altrimenti possono avvenire naturali deteriorazioni delle cose che ne facciano mutare il valore, e che quindi rendano fuori di proposito la valutazione, e possono dar luogo a richiami che non erano appoggiati all'epoca che l'imposta doveva essere pagata.

Quindi ne viene la necessità di limitare ad un termine non troppo lungo il tempo in cui si possono proporre queste eccezioni, altrimenti non vi sarebbe più mezzo di verificare le variazioni occorse, e per conseguenza io credo che si debba mantenere un termine perentorio come è stato inserito nella legge, salvo però a prolungarlo di qualche mese, se così si creda, per maggior comodo dei contribuenti, ma non mai estenderlo molto, perchè, ripeto, dopo molto tempo non si potrebbe più verificare lo stato delle cose.

RAVINA, relatore. Alla ragione che ho addotta, che cioè importi al fisco che i richiami siano fatti in un tempo in cui si possa facilmente chiarire, se siano o non fondati, che se si dà ad un tempo lungo, questa verificaione diventa sempre più difficile, aggiungo che importa pure al tesoriere di saper quanto può ritenere nelle sue casse, poichè con questo tempo lungo in cui si fa luogo al richiamo, non si sa quanto egli dovrà restituire. Per conseguenza, credo che importa fissare un tempo molto più breve di quello che prescrive la fatta proposta.

Io proporrei il termine di quattro mesi.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del deputato Benso:

« Contro i risultati delle matrici saranno ammessi i richiami nella via contenziosa amministrativa. Tali richiami non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettifica ed al rimborso. »

« Non saranno più ammissibili i richiami trascorso il termine di un anno dal giorno della pubblicazione delle matrici. »

Il relatore della Commissione forse accetterebbe la forma della relazione proposta dall'onorevole Benso, ma determinerebbe a quattro mesi il termine dei richiami fissato ad un anno.

La proposta del deputato Benso, siccome pare sia la più lontana dal progetto primitivo, la porrò per la prima ai voti, poscia si verrà alla votazione della proposizione del relatore.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che non si dovrebbe più nominare la pubblicazione delle matrici, perchè è cosa intesa che non si pubblicano le matrici, ma si pubblica un manifesto in cui si dice che le matrici sono depositate.

Questa ragione mi pare sufficiente onde persuadere la Camera dell'utilità di sopprimere quelle parole nella formola proposta dal deputato Benso.

Adunque, invece di pubblicazione delle matrici si dirà notificazione del deposito delle matrici, perchè è necessario che il pubblico sia posto in avvertenza del deposito delle medesime.

BENSO GASPARE. Si ponga: « dal giorno della notificazione del deposito. »

PRESIDENTE. Quelli che approvano quest'articolo di proposta del deputato Benso, lasciando però ancora in sospeso la determinazione del termine perentorio per i richiami, vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti il termine di un anno proposto dal deputato Benso, e quando questo non sia accettato, il termine di quattro mesi proposto dal deputato Ravina; poi, se anche questo viene ricusato, si verrà al termine proposto nella prima redazione della Commissione.

ARNULFO, commissario regio. Io consento a quello di 4 mesi.

PRESIDENTE. Quelli che approvano che il termine perentorio per presentare i richiami sia di un anno, vogliono alzarsi.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti il termine di quattro mesi.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 14 così concepito:

« I ruoli saranno resi esecutorii dagli intendenti, e pubblicati. »

A questo articolo non si fece veruna mutazione.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 15 del progetto ministeriale è così concepito:

« Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge si imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio secondo l'attuale suo allibramento indipendentemente dall'area. »

Questo articolo venne emendato dalla Commissione in questi termini:

« Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area secondo l'attuale suo allibramento. »

ARNULFO, commissario regio. Io accetto la redazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo come fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 16:

« Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere modificato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salve le rettifiche dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni. »

La Commissione propone la seguente redazione:

« Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere modificato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salve le rettifiche dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni nei casi fortuiti. »

BRIGNONE. Domando la parola.

Mi pare che quest'articolo, nei termini in cui è espresso, lasci la legge incompleta.

Diffatti in esso si enuncia bensì l'idea che le matrici dovranno essere rivedute di tre in tre anni, ma non si determina poi il modo in cui siffatta operazione debba eseguirsi. Oltre di che il progetto tace interamente sovra un'occorrenza, a parer mio, importantissima, che è quella di dire se coll'occasione della rivista delle matrici dovranno i proprietari delle case nuovamente costrutte, o ingrandite, fare la consegna di cui all'articolo 5 sotto le pene inflitte dall'articolo 8.

Siccome le basi di quest'imposta sono le consegne, pare perciò che alle consegne si debba ricorrere ogniqualvolta si dovranno fare delle variazioni in occasione della rinnovazione delle matrici.

Il progetto qual è espresso in questa parte provvede diffusamente ed abbondantemente per la prima attivazione della imposta, ma non provvede poi pel seguito.

Io proporrei quindi un emendamento così concepito:

« Le matrici saranno rivedute di tre in tre anni nei sei mesi anteriori alla scadenza del triennio, previo manifesto del sindaco, dalla pubblicazione del quale incomberanno ai proprietari, possessori, od amministratori di fabbricati nuovamente costrutti, o la cui rendita si fosse per qualunque causa accresciuta del quarto, gli stessi obblighi, e decorreranno gli stessi termini di cui agli articoli 5 e 6 sotto le pene comminate dall'articolo 8. »

« Durante il triennio non si faranno variazioni nell'esazione di questa imposta, salve le rettifiche occorrenti per nuove costruzioni, o demolizioni, o casi fortuiti. »

Ho pure proposto di cambiare la redazione dell'articolo 16 qual era concepita perchè non mi pare appropriata.

Si dice: « Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere variato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salve le rettifiche dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni. »

Ma se occorrono variazioni per nuove costruzioni, non può essere il caso di modificare il reddito imponibile prestabilito di ciascun fabbricato, ma bensì di aggiungere nuovi articoli sulle matrici.

Ecco perchè invece della redazione proposta, direi semplicemente :

« Durante il triennio non si faranno variazioni nella esazione di quest'imposta, salve le rettifiche per nuove costruzioni, ecc. »

ARNULFO, commissario regio. Il Governo ha creduto di dover limitare la disposizione dell'invariabilità della quota imponibile a tre anni, senza provvedere per le future revisioni; poichè considerò che la prova di questo triennio avrebbe meglio dimostrato, in questo genere di legge nuova circa al metodo provvisorio, quale sarebbe il periodo più conveniente entro il quale si sarebbero dovute fare le revisioni medesime, l'esperienza sarebbe venuta a dimostrare in quei limiti sieno da permettersi o da ordinarsi. Questa è la ragione per la quale il Governo non ha proposto un articolo ulteriore per determinare fin d'ora il tempo entro il quale si debba fare.

In materia di catastazione ognuno conosce quanto siano divergenti le opinioni relativamente alle revisioni che si possono o non si possono ammettere, ed i limiti di esse dopo che è stabilita la base d'imposta. Siccome qui si tratta di provvedere in via provvisoria, il Governo crede più prudentiale che si premetta l'esperimento d'un triennio.

Così prima della scadenza del medesimo il Parlamento sarà chiamato a dichiarare se questa legge dee continuare colle stesse disposizioni per un altro triennio od un altro periodo qualunque, oppure se vi si debbono introdurre essenziali variazioni. Se si trattasse d'un modo d'imposta già conosciuto e praticato, vi sarebbero delle norme per giudicare fin d'ora se il triennio sia un periodo sufficiente od eccedente. Ma, lo ripeto, essendosi dovuto abbracciare intanto un mezzo per catastare le case per stabilire la desiderata uguaglianza, pare anche prudentiale di vederlo praticato, salvo a determinare ulteriormente il modo o il periodo delle revisioni.

Credo quindi che non sia da anticiparsi al riguardo mediante l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dal deputato Brignone. È così concepito :

« Le matrici saranno rivedute di tre in tre anni nei sei mesi anteriori alla scadenza del triennio, previo un manifesto del sindaco, dalla pubblicazione del quale incomberanno ai proprietari, possessori od amministratori di fabbricati nuovamente costrutti o la cui rendita si fosse per qualunque causa accresciuta del quarto, gli stessi obblighi, e decorreranno gli stessi termini di cui agli articoli 5 e 6, sotto le pene comminate dall'articolo 8.

« Durante il triennio non si faranno variazioni nell'esazione di questa imposta, salve le rettifiche occorrenti per nuove costruzioni, o demolizioni, o casi fortuiti. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo quindi ai voti l'articolo della Commissione che rileggo. (*Lo legge*) Quelli che l'approvano, vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 17 concepito nei seguenti termini :

« Trascurandosi da qualche comune l'adempimento delle prescrizioni della presente legge, il Governo le farà eseguire d'ufficio a spese del comune stesso. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti. Quelli che l'approvano, vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

Succede l'articolo 18 così concepito :

« Questa legge non avrà vigore che negli Stati di terraferma. »

BROFFERIO. Domando la parola.

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.

BROFFERIO. Signori, per quanto mi siano inive le leggi di finanza prima che siano discussi i bilanci, prima che siano esaminati i conti, considerando tuttavia come dalla discussione dei bilanci pur troppo non si faranno mai che omeopatiche economie; considerando come dall'esame dei conti null'altro risulterà che un innocente esercizio d'aritmetica (*Alla destra si ride*); considerando inoltre che la eloquenza delle cifre, di cui il signor deputato Di Revel è fatale maestro, persuade, che se noi non provvediamo alle gravissime circostanze, corriamo di galoppo al fallimento; considerando finalmente che non è mai libero un popolo il quale, come avverte il signor Nigra, sta sotto la verga di un tiranno, che si chiama il debito pubblico, ho già dichiarato che avrei votato anch'io per la nuova legge. Ma già quando io faceva questa dichiarazione ponea mente ad un'importantissima aggiunta, colla quale si sarebbe conseguito pienamente lo scopo della legge, che senza di questo non può a meno di rovesciarsi sul capo del povero, già sottoposto a tanti altri dolori, a tante altre gravezze.

In nome del popolo che soffre, in nome dell'operaio che suda, in nome del povero che piange, io vengo, o signori, a proporvi un'aggiunta alla legge; e confido che l'accoglierete.

Da quanto ho sentito da tutte le parti di questa Camera, parmi che generalmente si concorra nel pensiero che nella crudele necessità di legge di finanza, la meno dura, la meno iniqua sia appunto questa, perchè si crede che cadrà sopra i ricchi, i quali dovrebbero più che altri sottostare ai pesi dello Stato.

Ma, o signori, la cosa così non è; già tutti sappiamo che i padroni di case in Torino ed in Genova, tostochè sarà sancita questa legge, invece di soggiacere all'imposta, la faranno pagare dagli inquilini e specialmente dai più poveri; ma che dico? i padroni di casa non aspettarono la sanzione della legge; al primo rumore di essa si affrettarono ad accrescere smisuratamente i fitti, e già a quest'ora molti disgraziati inquilini delle soffitte e dei quarti e dei quinti piani si trovano nella crudele alternativa o di dover abbandonare la capitale, o di dover alloggiare nelle piazze e nelle vie, o di dover andar mendicando in altre terre un laborioso e sudato pane.

In questa considerazione ricorrendo i patrii annali, io trovo una disposizione di legge che chiama attentamente l'attenzione nostra.

Già una volta, o signori, essendo soprammodo angusto il recinto di Torino, in proporzione della crescente popolazione i padroni di case alzavano i fitti oltre ogni principio di onestà e di giustizia; quindi interveniva la pubblica autorità, e con regie patenti del 10 luglio 1749 si attribuiva facoltà al vicariato di Torino di giudicare delle contese provenienti dall'esuberanza dei fitti inappellabilmente, e ciò perchè (leggo le parole della legge) « fosse lasciato ai padroni delle case un'onesta libertà di ricavare un moderato e convenevole reddito dalle medesime, e per altra parte siano contenuti i fitti delle case nei limiti del dovere e di una giusta moderazione. »

Si faceva esperienza da questa legge, ma pareva non bastasse a frenare l'ingordigia dei padroni di casa, tanto che si dovette con altro editto del 24 aprile 1762, considerando che continuassero i padroni di casa ad esigere un prezzo esorbi-

tante negli affittamenti, per colpa non meno dei proprietari che dei conduttori generali, si proibirono gli affittamenti generali, si ordinò che si appigionassero le case direttamente dai proprietari, e che non si eccedesse quel giusto ed onesto prezzo relativo al valore delle case, ed alle riparazioni annualmente necessarie. Al paragrafo 4 specialmente si ordinava: « Non sarà lecito al proprietario delle case il licenziare alcun conduttore, massimamente se sia negoziante, artista, bottegaio o simili, eziandio dopo terminata la capitolazione, quando non vi sia un giusto motivo, ma dovrà sempre preferirsi il conduttore attuale allo stesso prezzo e coll'opportuna cautela, oppure con quel modico e giusto accrescimento che potesse portare la contingenza dei tempi o qualche considerevole riparazione che il proprietario fosse stato in obbligo di fare alla casa massimamente se il conduttore sia puntuale, nel pagare la pigione, non porti nessun danno per sua negligenza ai mobili presi in affitto, e viva onestamente ed in pace coi vicini; lo che avrà luogo negli affittamenti fatti dai negozianti e bottegai ai quali, oltre le spese del trasporto dei mobili, sarebbe di troppo grave danno il dover abbandonare quelle botteghe nelle quali hanno un avviamento già stabilito. »

Questa legge, ripristinata nel 1814, si mantenne in vigore sino alla pubblicazione del Codice civile. Tutti allora abbiamo veduto con piacere che questo provvedimento cessasse perchè provvedimento eccezionale il quale è buono ed utile soltanto in eccezionali circostanze.

Ma ora che, profittando della crescente popolazione, e più ancora della numerosa emigrazione, i padroni di case non hanno limite nè freno nell'aumento delle pigioni, dovrem lasciare che si stabilisca un crudele monopolio che costringerà una gran parte degli abitanti della capitale a cercare straniero suolo?

La città di Torino è forse un patrimonio dei padroni di casa? È forse una proprietà a beneficio di chi ha pietra sopra pietra e non di chi vi nacque, di chi vi lavora, di chi vi produce, di chi è destinato a morirvi e ad essere sepolto accanto ai suoi padri?

Se adunque non hanno giustizia, non hanno carità i monopolisti delle case, intervenga la legge, ed abbia carità in vece loro.

Quivi parmi di vedere il deputato Michelini (*Ilarità*) sorgermi contro coi generali principii di libertà di commercio e di rispetto delle proprietà; ed io cercherò di indovinare gli argomenti coi quali già si appresta a combattermi. (*Ilarità*)

Libero commercio! È una bella parola, altamente proclamata da coloro che in nome di un chimerico progresso volevano acquistarsi popolarità; ma in sostanza io vedo che i più liberali Governi, sempre che hanno interesse a contrastare i principii del *lasciar passare* e del *lasciar fare* si affrettano a provvedere.

Io vedo la Francia, vedo l'Inghilterra ricorrere di volta in volta a provvedimenti sopra l'importazione e sopra l'esportazione dei cereali e delle altre derrate, secondo consigliano i tempi e gli eventi.

E dalle grandi cose discendendo ad altre minori particolarità, io domando perchè esiste la tassa del pane, perchè esiste la tassa della carne.

In nome della libertà del commercio anche il pane, anche la carne dovrebbero vendersi liberamente. Eppure non è così. E perchè? Perchè, essendo oggetti di prima necessità, si teme che se ne faccia monopolio a pubblico danno. E non è quanto il pane e più della carne necessaria l'abitazione?

Si va predicando, lo so, che vuolsi abolire anche la tassa

del pane e della carne; queste prediche mi convertono poco: ho sempre veduto che quando si abolì la tassa dei più necessari commestibili, accorsero i monopolisti, e le tasse si dovettero prontamente ristabilire. Oggi ancora in alcune città di provincia si sono fatti di questi esperimenti; in Novara si è tolta la tassa del burro, e si dovrà quanto prima ristabilire, perchè il prezzo del burro si aumentò di un terzo.

Io amerei molto le belle teorie, se non vedessi che ogni vent'anni bisogna mutarle, se non vedessi molto maggiore incertezza che non nella filosofia, nella medicina, nel diritto pubblico e in tutte le umane scienze. (*Il ministro Cavour fa segni negativi col capo*) Mi dispiace che il signor conte di Cavour non sia della mia opinione; neppur io ho sempre l'onore di essere della sua. (*Ilarità*)

Torno a ripetere che io tengo in gran pregio le speculazioni teoriche; ma quando stanno in contrario le lezioni dell'esperienza, io mi attengo a questa che non invano fu detta *rerum magistra*.

Se pertanto la libertà di commercio non è osservata nè in tutto, nè sempre, e se i Governi sono essi primi a non osservarla quando credono che in nome o della moralità, o della utilità pubblica si debba proteggere la società, io credo non si debba permettere che i padroni di casa facciano un monopolio di scale, di camere e di soffitte, come si farebbe del pane, e della carne a danno degli infelici, che hanno bisogno di vivere dell'obolo che guadagnano alla giornata.

Si dirà forse che la mia proposta è una diminuzione di proprietà. Signori, quand'anche fosse così, io vedo che la legge diminuisce la proprietà tutte le volte che lo crede opportuno.

E primieramente io domando, il capitale che si dà a mutuo è anch'esso una proprietà, e dovrei quindi essere padrone di impiegare il mio capitale non al 5 per cento, ma al 20, al 30, al 50.....

Voci. Sì! sì!

BROFFERIO. Rispetto l'opinione di coloro che vorrebbero che fosse così; ma intanto così non è, e non so se si debba desiderare che così cessi di essere.

Quello ch'io veggio è, che se l'illecita usura ora strangola molte nostre provincie, esse saranno strangolate quando che sia un poco più crudelmente dall'usura lecita e onesta.

Nè è solo questo il caso in cui la legge interviene a formare il monopolio; potrei citarne moltissimi.

I proprietari di selve sono essi padroni di raccogliere la legna, e di tagliare quando vogliono le piante? Signori no.

La legge vuole che prima di un tempo determinato non si possano tagliare le selve. E non è questa una diminuzione di proprietà? E quando si tratta di raccogliere le nostre uve, siamo noi padroni di raccogliercle?

Voci. Sì! sì!

BROFFERIO. Io dico di no. Ostano i bandi campestri; e nessuno può raccogliere le proprie uve, se non quando lo permettono le leggi locali.

Se si vuol edificare una casa, se si vuol fare una riparazione, se si vuole costruire un balcone in Torino, il può forse il proprietario senza la permissione degli edili?

Nei fondi rustici, il proprietario non è neppur padrone di servirsi a suo talento degli animali. Se vuole tenere delle capre, la legge glielo vieta.

A che dunque si va proclamando che la proprietà è libera e assoluta? Belle frasi, e nulla più; il fatto prova il contrario.

Si dirà forse che si va al riparo dei danni cagionati dal monopolio, colle nuove edificazioni.

Ma quanto tempo ci vuole a fabbricare una casa! Quanto

tempo ad allestirla per l'abitazione! Quanto tempo prima che si possa abitare senza nocumento alla salute!

È un riparo questo che verrà quando il male avrà già consumate molte vittime e propagati molti infortuni!

Si temerà fors'anche, che frenando l'avarizia dei padroni di casa, venga a scemare in Torino la costruzione degli edifizii?

Bando a questo vano timore. Durò quasi trent'anni in Piemonte il diritto d'insistenza, e non si è mai tanto fabbricato, come sotto la disposizione di codesta legge.

I privati interessi ci assicurano che non mancheranno i pubblici lavori.

Io raccomando, o signori, la mia proposta alla vostra giustizia, alla vostra umanità, alla misericordia vostra; e spero che saranno i primi a sostenerla i padroni di casa che seggono in questa Camera (*Risa*), i quali vorranno certamente sacrificare il loro individuale interesse al desiderio del pubblico bene. Spero che i miei colleghi della sinistra, quantunque abbiano dichiarato di volersi astenere in questa legge, vorranno considerare che l'opera loro è dovuta al bene del popolo.

La legge passerà; ciò è provato dalla discussione degli articoli che furono di mano in mano adottati; facciano dunque in modo che la legge che avremo sia men dura, meno funesta che si possa. Disertando il campo, qual bene fanno essi alla patria?

Ecco intanto l'aggiunta che io propongo:

« Finchè è in vigore la presente legge, i conduttori di case in Torino ed in Genova avranno diritto di essere preferiti a qualunque altro sopra gli alloggi da essi occupati, e nel caso che i proprietari volessero accrescere la pigione sopra il giusto e l'onesto, sarà in facoltà dei conduttori di ricorrere ai tribunali competenti, perchè sia fissata una congrua pigione, previa estimazione di periti, sulle basi del valore delle case locate e delle spese di riparazione. » (*Si parla*) Udite! Udite!

Questa proposta, o signori, è conforme all'antica legge del diritto d'insistenza modificata in tutte le parti che non erano accettabili dai nostri tempi, e dalle nostre istituzioni.

Piacca alla Camera di prenderla in seria considerazione, e non sia vero che il popolo vada dicendo, come molti vorrebbero, che, dopo lo Statuto, la condizione del popolo è peggiorata; e fra le gioie dei ricchi abbiano i poveri anch'essi qualche sollievo dalle lagrime; e allora udrò volentieri ripetere che la libertà e la giustizia sono eguali per tutti.

PRESIDENTE. Domando se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Non mi aspettavo veramente di vedere così mutate le cose, da dover sostenere la causa della libertà e dei liberi sistemi contro l'onorevole deputato Brofferio, e di dover combattere a favore delle idee economiche del 1851 contro le idee economiche del 1849. (*Risa a destra*)

L'onorevole deputato di Caraglio, animato certamente da un pensiero d'amore per l'umanità, credeva giusto ed opportuno il proporre un'aggiunta la quale tendesse ad impedire che la legge d'imposta che stiamo discutendo avesse per conseguenza di aumentare il fitto, specialmente a danno della classe povera. Se il modo proposto dall'onorevole deputato Brofferio dovesse condurci a tal risultato, io al certo, qualunque sia il mio amore per le sane dottrine economiche, vorrei prenderlo in seria considerazione, o quanto meno attentamente esaminarlo. Ma io penso appunto che, indipendentemente da qualsiasi considerazione economica, la disposizione che l'onorevole preopinante vorrebbe dal Parlamento sancita sortirebbe un effetto contrario affatto alle di lui in-

tenzioni, vale a dire, che non gioverebbe ad impedire l'accrescimento delle pigioni!

Che cosa è, o signori, che produce l'aumento dei fitti, o, per meglio dire, determina il prezzo dei medesimi? Non è certamente la sola volontà del proprietario di case, imperocchè se ciò fosse l'aumento potrebbe essere indefinito.

Gli uomini versati negli affari, e per conseguenza anche l'onorevole deputato Brofferio, che ha una così lunga esperienza forense, sanno non essere il disinteresse e l'umanità che guidano gli uomini nelle loro contrattazioni.

Ciò posto, il proprietario di case, quand'anche sia onesto, trova il suo interesse naturalmente nel ritrarre il maggior prezzo possibile dal fitto dell'edifizio che gli appartiene; e questo suo desiderio non è da altro limitato che dal numero e dalla concorrenza delle persone che abbisognano di abitazione. In altri termini, egli è manifesto che il prezzo degli alloggi è determinato dalla massa delle case da locare, e dalla massa dei bisogni d'alloggi da soddisfare.

Io credo che questo canone d'economia politica non verrà conteso dal deputato Brofferio, imperocchè questa è una proporzione matematica che non è sanzionata soltanto dalla teoria, ma altresì dalla pratica.

Se gli alloggi, infatti, hanno aumentato di prezzo di locazione in molte città, e specialmente in Torino ed in Genova, egli è perchè la popolazione in questi centri s'è accresciuta senza che il numero degli alloggi abbia aumentato in proporzione.

In questi ultimi anni si cessò di edificare, od almeno si rallentò notevolmente da queste opere, mentre invece la popolazione dei grandi centri, sia per le vicende politiche, sia per il mutato ordine delle cose, sia finalmente per l'attivazione della strada ferrata s'accrebbe a dismisura.

Quando aumenta il numero delle persone da alloggiare e il numero degli alloggi non segue la stessa proporzione, che cosa naturalmente ne consegue?

Di necessità ne deriva, o che una parte della popolazione è obbligata di alloggiare nelle strade, o che bisogna che l'altra parte si restringa. Prendiamo un esempio pratico. Quando avete 100 persone da alloggiare e avete 200 camere, potete dare 2 camere a cadauna persona; se avete invece 200 camere e 200 persone, bisogna che collochiate una persona in ciascuna camera. Come si può fare questa restrizione? Come ottenere che quella famiglia che aveva 4 camere si contenti di 3 onde far posto a quello che arriva?

Non si può ciò ottenere altrimenti che coll'aumento del prezzo dell'affitto. Quello che aveva una data somma da spendere pel suo alloggio, e che con questa somma aveva 4 camere, quando crescono le pigioni, si contenta di tre, e rimane così una camera libera per un nuovo arrivato.

Se, accettando il sistema dell'onorevole signor Brofferio se ne avesse per conseguenza che più non aumentassero i prezzi degli alloggi, non essendovi più alcuno che si restringesse, sarebbe impossibile l'ammettere quelli che si presenterebbero per avere un appartamento. Come corollario della proposta dell'onorevole signor Brofferio bisognerebbe stabilire che per un dato determinato tempo non si lascierebbero giungere nuovi abitanti nelle città alle quali egli vuole estendere la sua proposta. Questo, lo ripeto, è una conseguenza logica del principio che non ammetterebbe aumento nel prezzo delle pigioni.

Ma l'onorevole signor Brofferio mi dirà forse che ei non accetta teorie economiche soggette a cambiare ogni dieci anni e forse ogni giorno dottrine che non sono dall'esperienza sancite.

La teoria che ho testè enunciata penso che sia appunto sanzionata tanto dall'esperienza quanto dai veri principii economici, perchè a queste fluttuazioni di prezzo cagionate da fortuiti eventi va soggetta qualsiasi derrata, e non si vorrà contrastare che gli alloggi siano anch'essi una certa specie di derrata.

Ma veniamo all'applicazione, all'esperienza invocata dall'onorevole avvocato Brofferio.

Egli dice, un secolo fa era in vigore una legge che limitava il valore degli alloggi: questa legge non ebbe effetti cattivi, non impedì l'ampliamento della città; questa disposizione è dunque sanzionata dall'esperienza, e l'esperienza è di gran lunga migliore di tutte le vostre teorie economiche.

A ciò gli risponderò che il diritto d'insistenza da lui invocato non aveva per effetto d'impedire l'aumento del prezzo degli alloggi. Dagli articoli ch'egli ha citati, e che in qualità di giurisperito egli conosce molto meglio di me, appare che il diritto d'insistenza non era che il diritto di preferenza; ma quando un padrone di casa aveva un'offerta maggiore di quella che gli corrispondeva l'antico inquilino, egli poteva imporgli un aumento, ovvero far procedere ad una stima.

Ora io credo, e qui invoco la esperienza, io credo che di questo diritto d'insistenza se ne potessero valere solo in qualche determinato caso, e forse con vantaggio quelli che avevano negozi, il cui pregio stava in parte nell'avviamento, che se ne potessero valere coloro che avevano appartamenti in certe posizioni più elette, più vantaggiose, ma che per nulla ne usassero quelle classi della società delle quali l'onorevole deputato pare volersi costituire principale difensore, ed i cui interessi ci stanno a cuore quanto a lui. Io credo che il diritto d'insistenza non abbia giovato mai nè possa giovare menomamente alla classe povera; quantunque io sia proprietario di casa, pure non ho mai udito che l'abitante di una misera soffitta abbia fatto valere il diritto d'insistenza.

L'onorevole deputato ammette l'aumento pel mezzo di stima, ma la stima di una soffitta di quella parte degli alloggi devoluti alla classe meno facoltosa è determinata, ha un valore corrente, nè vi può essere lunga contestazione sul valore di una nuda camera. Dove hanno luogo le contestazioni? Dov'è che il diritto d'insistenza poteva porsi in campo con vantaggio? Era in certi fondachi od appartamenti in determinate condizioni, nelle parti più scelte della città, negli alloggi in fine dei ricchi. Quindi io dico che la legge invocata dall'onorevole deputato Brofferio lungi dall'essere favorevole alla classe povera, lo sarebbe unicamente ed esclusivamente alla classe di quei facoltosi che non sono proprietari di casa: infatti abbiamo veduto noi che questo invocato diritto di insistenza abbia impedito l'aumento progressivo dei fitti?

Certamente l'onorevole deputato Brofferio non negherà che dal 1814 al 1854 i fitti in Torino abbiano seguito (e credo anche in Genova) una progressione crescente non meno notevole di quella che hanno seguita dappoi. Si vede dunque che il diritto d'insistenza ha in nulla impedito l'aumento. Io credo di poter dire, che il rimedio che egli propone, non solo ha il difetto gravissimo di essere contrario a tutti i principii economici, scientifici, a tutti i canoni riconosciuti dagli uomini illuminati d'Europa, e d'America, ma ancora di esser inefficace ad ottenere lo scopo che egli si propone. Io ho detto nell'esordire del mio discorso che il valore dei fitti si rileva dalla quantità degli appartamenti da affittarsi, e dal numero delle persone che vogliono affittarli, e che quindi il solo mezzo efficace, il solo mezzo reale onde impedire l'aumento straordinario del fitto è il far nuovi fabbricati; ora osserverò che l'aggiunta dell'onorevole Brofferio avrebbe per effetto d'an-

nientare la costruzione di nuove case, d'impedire i capitali di portarsi a questo nuovo genere d'impiego.

Ho detto che le condizioni attuali dei fitti venivano dacchè da due anni erano state sospese le nuove costruzioni per effetti non economici, ma piuttosto politici, e che il miglior mezzo di riparare agl'inconvenienti che da questo fatto possono risultare si è di far sì, che nella prossima stagione si imprenda a fabbricare; onde io credo che l'onorevole deputato Brofferio invece di proporre disposizioni che tendano ad allontanare i capitali dalla fabbricazione dovrebbe contentarsi di rivolgersi al municipio di Torino ed al municipio di Genova ed a tutti i municipi, invitandoli a fare quanto sta in loro onde promuovere la costruzione di nuovi fabbricati.

L'onorevole preopinante dovrebbe invitare particolarmente il municipio di Torino a porre in vendita al più presto possibile i terreni di sua spettanza.

BELLONO. Domando la parola.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Egli dovrebbe invitarlo a far sì che il piano d'ingrandimento di Torino sia adottato definitivamente; dovrebbe fare alla città di Genova, se colà vi esistono le stesse difficoltà a fabbricare, gli stessi eccitamenti, e ciò facendo egli renderebbe alle classi povere un ben altro servizio di quello di venire proponendo dottrine contrarie alla libertà, le quali talvolta si possono presentare sotto un lato specioso come favorevoli alla classe povera, ma che in ultimo tornano sempre in suo detrimento.

Egli ha parlato delle tasse e ci ha detto: voi sostenete il principio della libertà, e volete tasse sul pane, sulla carne e sopra varii altri generi.

Io risponderò all'onorevole deputato Brofferio essere io convinto che le tasse, lungi dall'essere utili ai consumatori e quindi alle classi povere che ne costituiscono la massima parte, le siano dannose; nè vale ch'ei dica: l'esperienza non è per voi, perchè io ripeto che in una gran parte delle provincie del nostro Stato ove non sono tasse e non si paga il pane più caro o si mangia più carne che altrove.

Cito la città di Genova in cui il commercio del pane è libero, e se volessi scegliere esempi fuori dello Stato, potrei citare la città di Londra, tutta l'Inghilterra, la Svizzera, la Toscana e molti altri paesi in cui il commercio del pane è libero.

In quanto alla carne, sono lieto di poter rettificare l'idea dell'onorevole deputato di Caraglio annunziandogli che a Torino non esiste tassa sulla carne, e che egli ha pieno diritto di dibattere il prezzo della carne che compra col proprio beccaio. (*ilarità*)

Ma egli soggiunge: esisteva la tassa sul butirro, e dacchè non vi è più, il butirro si paga più caro; su questo argomento entrerò in qualche particolare.

Non si è ristabilita, che io mi sappia, la tassa sul butirro a Novara, ma si fu a Torino; e quando fu tolta, ne sa l'onorevole deputato Brofferio la conseguenza, la quale conferma in parte quello che ho detto. Alla tassa sul butirro e gli altri minuti generi di consumazione andava unito il privilegio della cosiddetta *banderuola*, che impediva lo smercio ai negozianti all'ingrosso fino ad una determinata ora; questo aveva per effetto di procurare il comodo ai cuochi dei ricchi, ed alle fantesche, di alzarsi all'ora solita per la loro provvista, e farla a poco costo; ma ciò a danno di chi tornava? A danno degli infiniti piccoli proprietari che portavano in città tutti i giorni i loro prodotti e che invece di poterli smerciare a ora mattutina e tornare quindi nei loro campi a lavorare erano obbligati di perdere tutto il giorno in Torino per aspettare il co-

modo dei cuochi e delle fantesche, che così potevano pagare il butirro ed il selvaggiume a minor mercato.

È adunque per questo fatto pur dimostrato non solo dalla teoria, ma anche dalla pratica che i vincoli che si pongono all'industria ed al commercio, quando anche a prima giunta si presentano sotto l'aspetto di protezione alla classe povera, tornano a suo detrimento.

L'onorevole preopinante ha parlato di vincoli posti al commercio dei cereali, e ci fece osservare che in paesi anche progressivi esistono tuttora vincoli sui cereali.

Dico che è vero che ciò esista in Francia. Sinora quel Governo e quella nazione hanno creduto dover seguire nelle questioni economiche una tutt'altra via che quella della libertà. Se la Francia ne abbia ricavato buono o cattivo risultato, l'esperienza ne farà fede, ma per me credo ch'essa avrà un giorno a pentirsi del suo attuale sistema economico. In quanto all'Inghilterra, essa non è entrata che da pochi anni definitivamente nel sistema di libertà: le dottrine furono pubblicate non dieci anni fa, ma settant'anni fa da Adamo Smith, e per ciò che riflette il commercio dei grani egli non fece che riportare le dottrine dei nostri grandi italiani: infine la dottrina della libertà economica conta almeno 80 anni in Inghilterra e quasi un secolo in Italia. Finora questa non poté attuarsi, non perchè si ponesse in campo il vantaggio dei conservatori, ma perchè vi esisteva una classe numerosa, potente, influentissima dei produttori che trovava il suo tornaconto nei vincoli sul commercio dei grani. Si parlava anche della necessità di mantenere l'approvvigionamento per impedire gli effetti della carestia, e nei discorsi non si mancava di invocarlo per l'interesse del popolo: nondimeno in virtù degli sforzi di uomini fedeli ai principii liberali, la riforma daziaria fu completa, ed io stimo che questa abbia profitto a tutta la nazione e specialmente alla classe operaia, la quale ora si trova in condizioni migliori di quello che non lo sia stata da un secolo.

Io lo ripeto, nell'adottare la proposta dell'onorevole deputato Brofferio la Camera non potrebbe lusingarsi di conseguire lo scopo che egli si prefigge, cioè d'impedire l'aumento dei fitti: questo non lo potrebbe ottenere se non dando un diritto di *insistenza* assoluta, senza impedire l'aumento di prezzo; e ciò facendo, si dovrebbe, come conseguenza logica e matematica di quei principii, proporre un'aggiunta a questa proposizione del deputato Brofferio, in questo senso: sarà proibito ai cittadini delle altre parti dello Stato di venire a stabilirsi in Torino od a Genova. (*Sensazione* e)

Il risultato pratico della sua aggiunta sarebbe quello di produrre un numero infinito di liti e di contestazioni, e se essa debba tornar utile a qualcuno piuttosto che alla classe operaia, sarà utilissima ai procuratori ed agli avvocati. (*Ilarità*)

Io faccio queste riflessioni non come proprietario di case, ma come membro del Parlamento, come rappresentante tutte le classi della società e specialmente incaricato degli interessi della classe più numerosa, ed è a questo titolo ch'io reputo mio debito l'oppormi a questa proposizione dell'onorevole deputato Brofferio, siccome quella che può tornar funesta a quelle classi medesime a cui egli intende d'apportare favore.

MICHELENI. Ardua e disuguale lotta io intraprendo, combattendo contro uno dei più eloquenti oratori di questo Parlamento; il quale, onde indurre la Camera ad approvare la sua proposizione, faceva appello a sentimenti di generosità, di umanità e persino di misericordia. (*Ilarità*)

Io, al contrario, sarò costretto a richiamarlo al freddo linguaggio dei principii economici.

Facendo fondamento su questi principii, mi si rassicura il pensiero, che più facile mi sarà il rispondere all'onorevole deputato Brofferio, dacchè poco mi resta ad aggiungere a quanto disse il signor ministro di marina, agricoltura e commercio.

Se coll'onorevole conte di Cavour, e in questo recinto, e nell'associazione agraria, ed altrove io mi trovai sovente in lotta in cose politiche, devo tuttavia confessare che sempre fui seco lui consenziente quando si trattava di cose di economia politica.

Limiterommi pertanto ad aggiungere poche cose a quanto disse l'onorevole ministro. Il signor deputato Brofferio vede un fenomeno economico; egli vede cioè l'aumento dei fitti nelle due capitali del nostro regno, Torino e Genova; vede nello stesso tempo che si tratta di una legge, mercè la quale verrebbero stabilite imposte sulle case; ed egli crede che uno di questi fenomeni sia la necessaria cagione dell'altro, e conchiude che, se il solo timore di un'imposta sui fabbricati può indurre i proprietari ad aumentare fin d'ora i fitti, maggiore sarà questo aumento una volta sancita la legge. Ma il giudicare *post hoc, ergo propter hoc*, è fallace argomento; se voi vedeste, a cagione d'esempio, una penna stare in aria, od anche innalzarsi, forse che direste essere cessata la legge di gravità?

Nella stessa guisa ingannavasi il deputato Brofferio dando or ora ragione del fenomeno economico dell'incarimento dei fitti a Torino ed a Genova. Se i proprietari delle case di Torino e di Genova aumentano i fitti, ciò non proviene momentaneamente dal timore di un'imposta, ma da che maggiore è la ricerca degli alloggi di quello che era per lo passato; questa è la sola cagione dell'aumento delle pigioni; ed eccovene una prova, oltre a quelle addotte dal signor ministro.

Durante la dominazione dei Francesi, a Torino ed a Genova vi era un'imposta che equivaleva poco presso a quella che si vuole presentemente imporre sulle case, l'imposta sulle porte e finestre; eppure allora erano molto a buon prezzo i fitti che si pagavano nelle due città di Genova e di Torino principalmente.

Io ritengo pertanto che, qualunque sia l'imposizione che si vuol far gravitare sulle case, questa non avrà la minima influenza sul fitto delle medesime; nella stessa guisa non potrebbe avere influenza di sorta sul prezzo delle derrate una imposizione messa sulle terre, perchè un'imposizione qualunque non può alterare il prezzo delle merci, se non alterandone la quantità offerta o la quantità domandata.

Ora, per il fatto solo di questa imposizione, verrà forse alterata la quantità degli alloggi offerta dai proprietari, o la quantità domandata da quelli che ne ricercano? Per ora no sicuramente; bensì verrà alterata col tempo; perchè effetto di questa imposta sarà di rendere meno proficua la speculazione del fabbricar case; epperò sarà minore il numero di quelli che si daranno a tale impresa, nella stessa guisa che se si aumentasse, per esempio, il prezzo dei materiali con cui si fabbricano le case stesse.

Animato dal desiderio di far cosa utile alle classi operose, il deputato Brofferio propone che si richiami in vigore una legge abrogata, un rancidume dei secoli scorsi. (*Si ride*) Per verità quella legge del diritto di *insistenza* mi ricorda quei tempi in cui il Governo paterno in tutto si intrometteva, in cui i sudditi erano tenuti sotto tutela, quasi bimbi incapaci a provvedere a loro stessi; mi ricorda anche quei tempi quando il Governo autorizzava i debitori nobili a non pagare i debiti che avevano verso i creditori plebei.

Questa legge del dritto di *insistenza* fu combattuta dal conte

Delpozzo nei suoi pregiati opuscoli di un avvocato milanese, ed io mi ricordo con quale avidità noi giovanetti liberali leggevamo quelle opere che facevano la censura di un Governo reazionario ed illiberale. Per verità non saprei capire come il signor Brofferio voglia conciliare l'interesse di coloro che sono già negli alloggi, coll'interesse di coloro che cercano alloggi. Dalla sua legge questi saranno posti in cattiva condizione; eppure avrebbero anch'essi dovuto eccitare la commiserazione dell'onorevole deputato.

Nell'articolo aggiunto dal deputato Brofferio mi ha colpito la frase: *fitto giusto ed onesto*. Io per dir il vero non intendo come qui ci entri la giustizia e l'onestà; ed udendo questa frase mi sono sovvenuto di un cotale che, interrogato un giorno quale tempo facesse, rispose che faceva un tempo onesto. (*Si ride*)

Vi sono certe categorie di idee che non si devono confondere insieme.

Che se il deputato Brofferio per fitto giusto ed onesto intende, come si dovrebbe intendere, quello che viene determinato dalla libera concorrenza tra quelli che offrono e quelli che cercano alloggi, allora tanto vale lasciare che i contraenti lo stabiliscano essi questo fitto giusto ed onesto, e rimane inutile l'articolo aggiunto dal deputato Brofferio.

L'economia politica fu acutamente accusata dal deputato Brofferio di instabilità. Coloro che si fermano alla superficie bene hanno ragione di muovere questa accusa all'economia politica. Ma coloro che si addentrano in questo studio scorgono che si sono andate scoprendo delle incontrastabili verità, le quali ancorchè negate da alcuni non tralasciano di essere tali e trionfare alla fine. Vi sono in economia politica dei canoni così evidenti, così inconcussi, come in tutte le altre scienze, senonchè, a differenza di molte altre scienze, molti ne parlano senza averla studiata (protesto non voler alludere all'onorevole deputato Brofferio).

Il deputato Brofferio arrecava parecchi esempi per provare che egli, colla sua protesta, altro non faceva che imitare quanto si fa in circostanze analoghe. Egli parlava delle leggi sui boschi e sui capitali.

Quanto ai boschi dirò che il Governo non deve intromettersi nella loro coltivazione per fini economici, come per esempio, onde impedire l'incartamento della legna, ma unicamente per fini di pubblica sicurezza, per impedire i danni delle valanghe o lo straripamento dei fiumi. Questa dottrina fu all'unanimità approvata dal Consiglio divisionale di Cuneo, interrogato sul progetto di legge forestale dal ministro di agricoltura e commercio.

Quanto alla questione degli interessi de' capitali sarà questa esaminata quando si discuterà la proposta dell'onorevole deputato Avigdor; allora sarà, cred'io, chiarito che il Governo non deve, eccetto che in casi rarissimi, por limite agli interessi.

Del rimanente, checchè sia di questi ed altri esempi addotti dal deputato di Caraglio, io osserverò che la ingerenza del Governo nelle cose dei particolari è sempre un male, ma che questo può in alcuni casi rarissimi esser vinto dal vantaggio che ne deriva. Quindi ancorchè fosse dimostrato che il Governo deve intromettersi in alcuni casi, non ne seguirebbe che debba anche intromettersi in altri, a meno ne fosse dimostrata la speciale utilità; la qual cosa non mi sembra nel caso nostro accadere.

BROFFERIO. Signori, fra tanti miracoli che fanno le libere istituzioni, v'è pur questo, che il signor conte Cavour debba in cospetto al Piemonte comparire più radicale di me. (*ilarità*) Ed io gliene farei sincerissimo complimento, se non

dubitassi che questo prodigio non avremo pur troppo il piacere di registrarlo nei patrii annali. (*Nuova ilarità*)

Il signor Cavour mi chiama sostenitore delle dottrine dello scorso secolo; il signor Michellini sostiene che io dissotterro i rancidumi del passato. Hanno ragione. Se io potessi, per esempio, dissotterrare fra i rancidumi dello scorso secolo l'abolizione dei conventi (*ilarità*), ne sarei lietissimo; e fra le anticaglie del passato se potessi richiamare in vita le franchigie dei comuni al tempo degli Stati generali (*Nuova ilarità*), non credo che il signor Cavour ed il signor Michellini, propugnatori dei progressi del 1851, mi seguirebbero di buon cuore nelle mie archeologiche perlustrazioni.

Nei progressi di teorie io cedo al signor Cavour, ma nei progressi dei fatti non credo che il signor Cavour voglia pretendere di precedermi. In ogni caso sarei ben lieto di essergli secondo.

Io feci una proposta in favore della classe dei lavoratori. Ne mostrai l'utilità; combattei le opinioni avversarie, e mi aspettava una seria confutazione. Ma in fede mia non trovo che nessuno de' miei argomenti sia stato seriamente combattuto.

La concorrenza, dice il signor ministro, è l'anima del commercio; se vi sono più inquilini che alloggi, dice il signor ministro, i proprietari rialzeranno le pigioni e gli inquilini si restringeranno nelle loro abitazioni.

La conclusione è facile e speditiva. Come farebbe il signor Cavour a far restringere una famiglia che ha per abitazione una miserabile soffitta?

Come si può restringere quell'operaio che ha un letto, che ha la metà di un letto per un soldo per notte?

Queste miserie la Camera non le conosce; molto meno il signor Cavour; quindi si impone silenzio ai dolorosi fatti con seducenti dottrine. L'usanza è antica!

Mi sorprende che il signor conte di Cavour dica che non vi sono mai state liti per diritto di insistenza.

Egli s'inganna a gran partito. Più di una volta i padroni di casa furono richiamati dai tribunali alla osservanza della legge; ed è notissima la causa che diede argomento al conte Delpozzo, padrone di vasto fabbricato in piazza Castello, di scagliarsi contro il diritto di insistenza.

Ma questo diritto, ripiglia il signor ministro, non ha impedito nell'addietro che si accrescessero le pigioni.

Ed io non voglio che si possano accrescere; voglio soltanto che non si accrescano oltre il giusto e l'onesto. Che cosa è l'onestà? dice il deputato Michellini. (*ilarità*) Buon Dio! È quel sentimento che egli, senza saperlo, ha scolpito nel cuore, e che applica, senza saperlo, a tutte le sue azioni.

Il signor ministro ci ha detto che in Torino non vi è tassa sopra la carne.

Eppure nel foglio ufficiale esiste la rubrica della tassa sopra le carni.

So che questa tassa indica il prezzo della carne nei macelli stabiliti dal municipio; ma siccome gli altri macelli non troverebbero smercio se volessero superare i prezzi fissati nei macelli municipali, ne segue che vi sia pur sempre una tassa.

Cessi la città da tener macello per proprio conto, e vedremo se il prezzo delle carni non si aumenterà immediatamente.

Nelle cose di pubblica necessità, torno a ripeterlo, se non interviene il Governo a impedire i monopoli, ne deriva pubblica miseria.

Ne faccia fede Melchiorre Gioia, al quale nessuno farà imputazione per certo di anguste idee e illiberali rancidumi. Trattandosi della libera concorrenza, il grande economista si

fa a discorrere dei molini, e dice che il loro esercizio non vuol essere lasciato allo arbitrio o al caso, perchè, egli soggiunge, quando un oggetto di necessità pubblica è in mano di pochi, deve vegliare la pubblica autorità affinchè non se ne faccia monopolio. È Gioia che parla; è l'uomo che per fondamento di dottrine pone costantemente i fatti; ed è fatto che ogni volta che le cose di pubblica necessità sono in mano di pochi, nasce nei ricchi l'avidità del monopolio in danno dei poveri: si disertano pure quanto si vuole, contro la realtà non valgono supposizioni, e sopra le vaghe dottrine sta sempre l'evidenza dei casi pratici.

Voce. È il modo d'interpretazione.

PROFFERIO. È il modo d'interpretazione? I fatti mal si interpretano; hanno una fatale eloquenza a cui non si risponde.

Vorrebbe sostenere il conte Cavour l'infalibilità delle scienze economiche? Che cosa non è fallibile sopra la terra? Dissi che le dottrine economiche sono mutabili come le dottrine filosofiche; cominciando da Pitagora e da Platone, e venendo sino a Rosmini e Gioberti, non veggio che sistemi distrutti da altri sistemi; e dalla filosofia passando all'economia pubblica, vorrei domandare se il sistema del Gioia sia lo stesso che quello del Genovesi, se quello di Genovesi sia lo stesso che quello di Say.

Voce. È a un dipresso.

PROFFERIO. A un dipresso? accetto il dipresso (*Si ride*); se esiste una verità scientifica, perchè gli scienziati si contraddicono sempre?

La conseguenza della mia proposta, dice il signor ministro, sarà questa, che non potranno più gli operai delle provincie venirsi a stabilire nella capitale; e se anche la cosa fosse così, dico che sarebbe un male men grande che quello di vedere gli operai della capitale emigrare nelle provincie.

Nella mia proposta il signor Cavour vede troppo beneficio per gli avvocati ed i procuratori. Si rassicuri il signor ministro; gli avvocati ed i procuratori non hanno bisogno di questa proposta; i signori ministri pensano molto agli avvocati ed ai procuratori colle loro leggi. (*Harità*)

Io non ho veduto che, nè dal signor ministro, nè dal signor Micheliniani siasi sciolto gli argomenti che ho avuto l'onore di addurre. In ordine alla libertà di commercio il signor ministro fu obbligato ad ammettere che la Francia è avversa alle sue dottrine, che l'Inghilterra non le ha seguite in parte che in questi ultimi anni; e quanto tempo si sosterranno? Oggi ha ragione Cobden: chi avrà ragione domani?

Agli esempi che ho citati di diminuzione della proprietà per mezzo della legge, non si seppero risponder nulla di concludente. E gli esempi sono infiniti. Quando lo Stato ha bisogno di fare una strada, quale riguardo si ha alla proprietà? Il proprietario dee sottomettersi, e lasciar fare, perchè lo vuole l'utilità del paese; dunque vedete che quando l'utilità del paese lo impone, si ha poco riguardo per la proprietà.

Finalmente mi venne detto dal signor ministro che invece di fare una proposta contro l'accrescimento dei fitti, dovei trovar modo di sollecitare l'ultimazione dei piani di ingrandimento di Torino; io non desidero altro, e vorrei che il Ministero obbligasse gli edili del municipio, che non sono mai disposti a deliberare sulle domande che loro vengono fatte, a starsene un po' meno colle mani alla cintola, e a provvedere come ne hanno incombenza: questo non lo posso far io; e perchè non lo fa il Ministero?

Bando, o signori, alle dottrinali astruserie. Pensiamo al popolo e guardiamo ai fatti. Non dicasi più che in paese dove è tanto sorriso di cielo e tanto beneficio di terra, manca sem-

pre la carità degli uomini; e ciò si dirà sempre finchè il povero non possa convincersi che non ha nel ricco il suo tiranno ed il suo persecutore. (*Bravo! alla sinistra*)

PRESIDENTE. Rileggo la proposta del deputato Brofferio, e la pongo ai voti. (*Ne dà lettura*)

(La Camera non approva.)

L'articolo 18 della Commissione è così concepito:

« Questa legge non avrà vigore che negli Stati di terraferma. »

ARNULFO, commissario regio. Io pregherei l'onorevole relatore della Commissione a dare qualche spiegazione indicando il motivo per il quale siasi introdotta questa disposizione. Mi pare che nella sua relazione non vi sia cenno alcuno, ed osservo fin d'ora che in massima generale le leggi debbono esser fatte per tutto intero lo Stato; che se vi sarà qualche eccezione da fare in favore della Sardegna, non mi pare adatta la redazione di quest'articolo, il quale dice che questa legge rifletterà soltanto la terraferma; qualora vi sia qualche motivo per dire che sarà sospesa, o che in sostanza la legge non avrà esecuzione in Sardegna, si dirà così, ma intanto, ripeto, la legge vuol esser fatta per tutto lo Stato; tanto più in ora che la Sardegna venne in tutto assimilata al rimanente dello Stato.

RAVINA, relatore. Io non ho fatto menzione di quest'aggiunta nella mia relazione, nè se la legge dovesse o non dovesse essere applicata alla Sardegna, ma la Commissione avendo considerato che poco tempo fa si è votata una legge generale di imposta sui fondi stabiliti per la Sardegna, ha creduto che quest'isola dovesse essere interamente regolata da quella legge.

Si aggiunse a questo, che se si veniva ad intricare questa nuova legge con l'altra che si è votata per la Sardegna, e se per avventura in Sardegna si venisse ad aggravare il prezzo delle case, potrebbe introdurre dei funesti effetti, tanto per l'applicazione di queste due leggi, quanto perchè verrebbe veramente ad essere molto inferiore la condizione della Sardegna rispetto a quella degli abitanti di terraferma.

Se la Camera non giudica opportuno di fare quest'aggiunta, la Commissione non ha difficoltà di ritirarla.

SIOTTO-PINTOR. Se io ho ben raccolte le dichiarazioni del signor commissario regio, e ho bene inteso il senso delle sue parole, mi pare che egli vorrebbe che la legge che si sta ora discutendo non abbia principio nell'isola di Sardegna se non se dal tempo in cui potrà attuarsi la legge del riordinamento del tributo prediale, cioè dal 1852. Allora, riserbandomi la parola per il merito della quistione, domanderò al signor commissario regio se egli crede che, dopo attuata la legge del riordinamento prediale di Sardegna, i fabbricati dell'isola siano soggetti egualmente alla tassa del decimo sopra la rendita netta. Oppure se intenda che l'articolo quinto della legge sopra il riordinamento del tributo prediale riguardi soltanto una perequazione di tributo che, cioè quella somma che attualmente si paga nell'isola di Sardegna per ragione di tributo prediale sia egualmente distribuita tra i fondi rustici ed i fondi urbani. Dopo le ulteriori sue dichiarazioni, io mi riservo il diritto della parola.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo ha intenzione che le leggi abbiano effetto in tutte le parti dello Stato. Egli è vero che se vi sono circostanze eccezionali per alcune località, è mestieri di ammettere mezzo di transazione. Ma quanto alla Sardegna le case, per quanto mi si dice, e spero che gli onorevoli deputati di quest'isola daranno a questo riguardo ogni schiarimento opportuno, per molti paesi e per alcune città non sono soggette a tributi.

ASPRONI. Domando la parola.

SULIS. Domando la parola.

SPANO GIOVANNI BATTISTA. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. È vero che nella legge generale dei tributi per la Sardegna si è stabilito il modo di determinare l'imposta sulle case, ma intanto quella legge non è ancora che un progetto, poichè non fu ancora adottata dal Senato nè sanzionata dal Re; epperò io dico: non bisogna dare alla legge di cui si tratta un carattere che supponga la legge già fatta.

Io dico che questa legge deve estendersi anche alla Sardegna, salvo a farne cessare gli effetti quando la legge sul tributo prediale in Sardegna possa essere mandata ad effetto. Io posso credere che quella legge sarà ammessa, ma potrebbe darsi che non lo fosse, o perchè non piacesse in totale, o perchè avesse bisogno di modificazioni; e per conseguenza si troverebbe la Sardegna nel caso di essere esente, per dichiarazione espressa dalla presente legge, dal concorso al tributo delle case. Se è vero che la Sardegna si trovi nella stessa condizione del Piemonte in questo senso, cioè che vi sono dei paesi e delle città nelle quali si paga il tributo sulle case, e che vi sono delle città nelle quali questo tributo non è imposto, parmi che la legge debba essere generale, tanto più che la legge attuale dichiara esplicitamente che ciò che già si paga per casa e per area si porta in deduzione del rilevare della tassa novella, cioè di quella di cui ora trattiamo.

Questo è il pensiero del Governo il quale crede sia conforme al pensiero della Camera; in questo senso, cioè, che le imposte sieno estese a tutto lo Stato, io sentirò volentieri ulteriori schiarimenti, e se i medesimi condurranno ad altra conclusione, io mi vi adatterò ben volentieri; ma se le cose sussistono come consta al Governo, io credo che sia cosa giusta che la legge sia generale.

SIOTTO-PINTOR. Signori, dei contribuenti della Sardegna io dirò ciò che il divino poeta cantò dei martoriati laggiù nel decimo del *Purgatorio*, de' quali chi più pazienza avea negli atti,

Piangendo pareva dicer: più non posso.

E noi non possiamo o signori. Ben ebbe perciò ragione l'onorevole deputato Ravina allorché in una tornata dell'ultima Legislatura diceva, che il cambio della Sardegna colla Sicilia fu il cambio della coda negli occhi. Il qual motto destò in voi vivissima ilarità. Ed avrebbe forse potuto eccitare lo sdegno contro un Governo di 50 anni sopra 100, il quale nessun beneficio veramente grande e durevole volle o seppe fare all'isola di Sardegna tanto favorita dalla natura e contanto contrastata dalla sorte malvagia. Ed in vero la prima, l'unica grande giustizia che siasi fatta alla Sardegna, le strade, al voto di un libero Parlamento si debbe.

Intrattanto però quali sono le condizioni economiche dell'isola? Dicono che i battaglioni di cifre non hanno mai provato nulla, quando non siasi provata la loro esattezza. Non io vi addurrò battaglioni di cifre; solo due ve ne addurrò, in-contrastabili entrambe.

La Sardegna per titolo di tributo prediale, tra donativo ordinario e straordinario, e decima, e quota di riscatto feudale, paga l'ingente somma di 3,200,000 lire. Aggiungete a questa somma la quota che si paga alle compagnie di assicurazione, dette *barrancellati*, in lire 575,000, e voi avrete la somma di lire 3,775,000 per tributo prediale. La quale ripartita fra 550,000 abitanti o poco più, fa che l'imposta prediale monti a lire 7 per testa, laddove nel continente pagandosi circa 15 milioni per tributo prediale, egli è chiaro che l'imposta sale soltanto a tre lire e un quarto per testa.

Questa verità di fatto, cioè a dire la gravezza straordinaria dell'imposta prediale è riconosciuta anche dai vostri scrittori, tra i quali mi contenterò di citare l'autore delle *Considerazioni sull'isola di Sardegna*, il senatore Carlo Baudi di Vesme. Aggiungete che noi siamo in difetto di qualunque casto, che noi abbiamo la maledizione degli *sgravii*, in forza della quale maledizione la quota che non si paga da un contribuente ricade a carico di tutti gli altri. Noi abbiamo da ultimo l'arbitrio assoluto e sfrenatissimo dei membri dei Consigli comunali, i quali tutti, o pressochè tutti, essendo possessori di terreni, studiano ogni mezzo di far gravitare la maggior parte della quota totale sopra coloro che essi chiamano proprietari forestieri, cioè non dimoranti nel paese.

A darvene una idea, dirò che prima che io venissi al Parlamento scrissi lettera cortesissima al sindaco di un paese, acciò fosse contento di accennarmi per quale ragione in questo ultimo anno mi avessero più che raddoppiata l'enorme quota feudale sopra stabili da me non migliorati, molto più ch'io già da tre anni addietro avendo convenuto il Consiglio in life, rimasi signore del campo di battaglia e lo feci condannare in tutte le spese.

Indovinate la risposta di quel garbatissimo sindaco. Eccola: « Il Consiglio tiene fermo nella quota di cui è questione, e non diminuirà neppure d'un centesimo. »

Or qui vedete il sindaco di un paese di campagna che parla col tuono d'un Bey o d'un Pascià a tre code! Qui vedete il Consiglio di un comune, il quale s'arroga l'uno degli attributi della divinità, l'infallibilità. Egli non può errare neppure d'un centesimo!

E peggio che a me avvenne a un altro degli onorevoli membri di questa Camera, il quale avendo fatto ricorso contro il Consiglio per la enormità della quota impostagli, ebbe nell'anno immediato raddoppiata la quota, e ricorso la seconda volta, il Consiglio fece la seconda vendetta, e triplicò l'imposta. Tale e siffatta è la condizione de' contribuenti nell'isola di Sardegna!

Or qui alcuno di voi mi dirà: le decime saranno abolite. Ma non sono.

Altri dirà: sarà abolito il diritto della regia quinta che si riscuote dalle guardie di sicurezza. Ma non è.

Fu l'uno degli onorevoli membri della Camera, il quale, quando si discuteva la legge sul riordinamento del tributo prediale, si oppose a che si togliesse tostamente quella iniquissima *quinta barrancellare*. Notava egli che lo Stato aveva mestieri di danaro, e che anche le altre provincie pagavano.

Ma intanto sappia la Camera che la quinta barrancellare fu abolita fin dal 1848 con decreto di S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano, reggendo allora il Ministero di finanze il nostro collega marchese Vincenzo Ricci, del quale invoco la testimonianza, e che perciò pagandola l'isola di Sardegna in lire 115,000 annui per altri quattro anni insino al 1852, avrà pagato 460,000 lire che non avrebbe altrimenti dovuto pagare.

Taluno mi dirà pure che il contributo *posta* resta abolito definitivamente fin dal primo giorno del 1851. Benissimo, noi vi ringraziamo; ma ciò vuol dire che a un contributo modesto prediale diretto avete sostituita una tassa indiretta, la quale andrà al triplo, o forse al quadruplo della somma che prima si pagava. E qui di passaggio pregherò il Ministero acciocchè se nell'isola si pagherà la tassa stessa che negli Stati continentali, faccia che sia eguale il servizio della posta, eguale il trattamento de' nostri ufficiali delle poste con quei del continente.

Dirà da ultimo taluno: ciò che paga l'isola di Sardegna,

non entra nella cassa dello Stato. Risponderò in primo luogo, che comunque sia di ciò, i contribuenti pagano le tasse. Appresso dirò che entrano nelle casse dello Stato indirettamente. E certo se i contribuenti dell'isola non retribuissero il loro clero, dovrebbe sopprimerlo lo Stato; se non si assicurassero le loro proprietà, dovrebbe tutelarle lo Stato.

Dopo ciò, o signori, io credo (permettetemi che il dica francamente) che nello estendere all'isola di Sardegna il diritto del bollo, si dovesse andare alquanto più ritenuti. Il ministro ci prometteva di mandarci il bollo ridotto al quarto dell'antico, ed invece lo ci ha mandato tutto intero coll'aumento del terzo!

Vana opera fareste dunque a domandarmi come sia stato ricevuto nell'isola cotesto nuovo e sconosciuto diritto. Pur io il vi dirò. Fu ricevuto come gli uomini assediati ricevono i nemici, ai quali aprono le porte, e coi quali hanno patteggiato soltanto *salva la vita* (*Si ride*); fu ricevuto come il fulmine, il terremoto, la gragnuola, la tempesta, l'uragano. (*Risa generali e segni di affermazione*)

L'onorevole signor deputato Sappa, che pure ebbe tanta parte nell'amministrazione dell'isola, nella quale ha lasciato fama di molta intelligenza e di molta bontà, negava che quivi fossero diritti equivalenti al bollo. E che cosa erano dunque i diritti di certificati di Stato, i diritti di custodia, i diritti di comunicazione, i diritti d'intima, i diritti di relazione di intima, e cento altri (*Risa*), dei quali non vi farò noiosa nomenclatura, tanto che un solo foglio di carta di processo che qui costa 40 centesimi, nell'isola di Sardegna costa una lira e 40 centesimi! (*Sensazione*)

Io metto in mano al signor ministro delle finanze la nota di tutti questi diritti acciocchè non si creda, come già altra volta da taluni, che parli esagerando negli ardori della mia commossa fantasia.

Intanto il bollo in Sardegna gravita in tripla proporzione, e fors'anche più che negli Stati continentali; e ve ne darò chiarissime le ragioni.

La prima è perchè nello stendere i diritti di bollo si lasciarono in vigore gli antichi diritti.

La seconda è per la diversità della processura, la quale porta che da noi si ha mestieri persino di 12 o 13 comunicazioni per un processo; e posciachè non vi sono due originali come qui nel continente, perciò nei casi d'appellazione bisogna ricopiare tutto il processo in carta bollata. Al che aggiungasi che il diritto dei salarii non è già dell'uno, come nel continente, sibbene del cinque per cento.

La terza cagione è il difetto delle istruzioni.

Si diedero venti giorni per istudiarne una complicata, sconosciuta legge nell'isola, ma non si diedero istruzioni ai vari tribunali e alle giudicature di mandamento, tanto che in molte di esse anche le intimazioni si fanno in carta bollata, e in carta bollata si estende pure lo stato trimestrale delle liti e degli introiti giudiziari.

La quarta ragione sta nelle nostre istituzioni.

Voi qui non avete i bollettini ossia le fedi di trasporto di dominio del bestiame, che presso noi si fanno in carta bollata, l'imputazione così detta dei danni si fa pure da *barra-cellati* in carta bollata, e talora avviene che si imputi a un povero contadino il danno di cinque centesimi, cagionato dal suo bestiame, intanto che dovrà per la carta bollata pagare centesimi quaranta.

L'ultima ragione sta in che nel continente le leggi si fanno dal Parlamento e dal re, laddove in Sardegna si fanno talvolta da chi voglia darsi la briga di farle. (*ilarità*)

Io potrei citarvi al proposito qualche segretario di tribu-

nale, il quale ha imposta la tassa di cinque centesimi per ogni registrazione di libello, e di 40 centesimi per ogni registrazione di sentenza!

Non mi chiedete adunque se nell'isola di Sardegna v'abbia uno spreco straordinario di carta bollata.

Cosa inaudita! I tre direttori del demanio ne rimasero meravigliati! Nel primo trimestre, senza calcolare i distretti che non avevano ancora inviate le loro note, si erano già incassate lire 48,500, la qual somma ammonta nell'anno a lire 382,000, cifra rotonda 600,000 lire. Duplicate, triplicate questa somma per gli altri già mentovati diritti, e voi vedrete quanto ci valse l'introduzione della carta bollata nell'isola di Sardegna. Io sono pur qui pronto a presentare al signor ministro di finanze tutte le carte ufficiali che ho raccolte affinchè a nessuno venga il dextro d'accusarmi della menoma esagerazione.

Buono, o signori, è tutto questo per chi abbia l'anima fiscale; ma per chi abbia, lasciatemi dire così, un po' di mente finanziaria, pessima cosa è, imperocchè egli vedrà leggermente che l'isola di giorno in giorno più di bene si spolpa e più è disposta a triste e subitanea ruina.

Nè queste cose dico quasi per esimere l'isola dal contribuire col suo obolo alle spese dello Stato. V'ha taluno che dice tuttodì: oh! a voi isolani non piace il pagare, soltanto il privilegio piace. Risponderò.

Vogliamo noi, o no, almeno una volta esaminare seriamente il vero, il genuino senso dell'articolo 25 dello Statuto, il quale prescrive che ciascheduno pagherà in proporzione dei suoi averi? Parla esso di proporzione geometrica, oppure soltanto aritmetica? Quando il tributo non cade (e credo debba cadere) sulla vera rendita netta? Potrete voi con giustizia pareggiare l'isola al continente? È egli giusto l'imporre nuovi tributi ad un paese che non può pagare gli attuali? Soprapporre imposte senza riordinare le antiche? Quando cesserà, o signori, il malvezzo di parlare di *fusione* soltanto negli oneri e nelle tribolazioni?

Risponderò poi *petis quod intus habes*. E quale è in fatto la legge di finanza, tra quelle presentate dal Ministero, che non sia stata già attuata nell'isola di Sardegna? La legge sui fabbricati? Ma essa è compresa nella legge relativa al riordinamento dell'imposta prediale. La legge sui crediti fruttiferi? E noi già paghiamo sopra i crediti fruttiferi la quota di riscatto feudale. La legge sopra le professioni e le arti liberali? Non pagano, egli è vero, gli avvocati, i procuratori, i notai e altri siffatti; ma pagano i giornalieri, i domestici, i sarti, i fabbri ferrai, e persino i ciabattini.

Da ultimo, se voi troverete che alcuni diritti si pagano nel continente e non nell'isola, io vi dirò: metteteci al vostro livello, e noi pagheremo.

Forsechè siamo in questo caso noi? Dove sono dunque le strade come dappertutto altrove? Dove sono i porti pei quali l'erario abbia sostenuto ingenti spese come, a cagion d'esempio, pel porto di Savona? Dove il dispendio dei ponti, come pel ponte dell'Isère? Dove sono le regolazioni di torrenti e gli arginamenti dei fiumi, secondochè fu fatto per la Polcevera e pel torrente Gelon? Od anzi, che è questa barriera di ferro innalzata fra l'isola di Sardegna ed il continente, quasicchè le provenienze della Sardegna sieno provenienze dell'Egitto o delle Indie orientali? E, che è ancora cotesto stato eccezionale in che trovasi la nostra moneta e la nostra carta monetata?

Signori, finchè avrò l'onore di sedere nel Parlamento non cesserò mai di ripetere: giustizia per tutti. Udiamo non è molto gli onorevoli deputati della Savoia muovere delle vi-

vaci lagnanze. Eglino vi dicevano: noi retribuimmo con cinquecentomila lire il nostro clero; ed io dirò: e noi lo retribuimmo con un milione e cinquecento mila lire. Dicevano: dateci strade ferrate, ed io dirò: dateci strade carreggiabili. Dicevano: niun uomo savoiano è ora a parte del Ministero. Ma per quanto io aguzzi gli occhi, non vedo che i miei compatrioti ingombrino di troppo il banco ministeriale. (Risa) Dicevano: la Savoia non è a sufficienza rappresentata nel Consiglio di Stato. E rispondeva il signor Ravina che ve ne hanno tre, e sopra il numero della popolazione savoiana la diciassettesima parte d'uno. E noi un solo ne abbiamo. Dicevano: dateci il libero insegnamento. Io non farò questo voto per la patria mia, dappoichè il libero insegnamento sarebbe oggi il monopolio della reazione (*Bravo!*), ma vi dirò: dateci almeno una qualche istruzione! E in tal guisa seguitando, chiederò: or dite, perchè i minori stipendi a noi, gli uffici maggiori a voi (*Si ride*) e perchè mandate all'isola uomini dagli infimi gradi della magistratura ai più alti? E il peggio è che costoro, chi li voglia udire, fanno grazia al Governo se vengano tra noi, quasi che l'isola fosse la Siberia dello Stato, quando sarebbe invece il Messico, il Perù, la California, se meglio la sapeste conoscere.

A tutte queste cose non badava probabilmente il signor commendatore deputato Despine allorchè volendo che si allogasse non so quale spesa per la nobile città di Annecy, diceva: e la Camera non ha essa largheggiato coll'isola di Sardegna? Non vi ha forse con atti di generosità profusi otto milioni e mezzo per le strade? Mi perdoni il signor Despine, egli non badò forse troppo alla proprietà delle parole. Egli chiamava atto di generosità quello che la Camera aveva dichiarato atto di stretta e rigorosa giustizia.

Esagerano gli utili della tolta linea doganale, e il signor barone Sappa affermava che nel solo anno 1849 lo Stato aveva perdute e l'isola lucrata 800 mila lire pel libero introito dei grani nella città di Genova.

Chiedo scusa al signor deputato Sappa; egli cadde in un grosso equivoco.

Il diritto imposto ai grani esteri era di tre lire, ai grani sardi un terzo, cioè una lira. Supposto adunque (che non è) che in quell'anno di infelicissimo raccolto si fossero introdotte in Genova 200 mila emine di grano (che equivalgono a 500 mila starelli di Sardegna), il lucro dell'isola e il danno delle casse pubbliche sarebbe stato di 200 mila lire, diminuito ancora del diritto di bilancia di centesimi 12 e 1/2 per emina.

Anche il signor Di Revel (che mi spiace di non vederlo ora sui banchi della Camera) esagerava alla sua volta il grande beneficio della tolta linea doganale, perchè sfida la concorrenza estera gravata di diritti differenziali, e lamentava il ribassamento del prezzo dei grani degli Stati continentali.

Ma l'abbassamento del prezzo derivò da che il diritto differenziale sopra i grani esteri essendo già di lire nove, lo stesso signor deputato Di Revel, allorchè reggeva il Ministero delle finanze, essendovi stata penuria di grani nel continente, lo ribassò fino a 3 lire. D'altra parte, egli è chiaro che i nostri grani non possono far concorrenza coi grani piemontesi; imperocchè essi sono di diversa qualità e servono ad altro uso che a quello della panizzazione. Non è di fatto chi non sappia che i grani piemontesi sostengono la concorrenza, non già dei grani dell'isola, ma sì dei grani teneri di Polonia e di Odessa.

Da ultimo, se noi avessimo fatto ribassare coi nostri grani i prezzi dei grani del continente, grazie si dovrebbero riferire a noi. La utilità dello Stato, il bene del commercio non è già

nell'alto prezzo della produzione, ma in questa produzione medesima. Alto prezzo e poca merce, è carestia; alto prezzo e abbondanza, come sa molto meglio di me il signor Di Revel, sono due elementi inconciliabili nella scienza della economia sociale.

Piacemi ora di rispondere all'ultima obbiezione che si fa ogni tratto ai deputati dell'isola di Sardegna. Ci si getta sempre in faccia (abbiatevi per buona la frase) quel gran disavanzo tra le spese dell'isola ed il reddito suo.

Ma prima di tutto per ben calcolare le spese e le rendite bisognerebbe far conti un po' più esatti e più precisi; rivedere le spese se utili o no, rivedere le rendite se si è tenuto conto di tutto, dare uno sguardo ai beni demaniali, dirò quasi immensi che lo Stato possiede nell'isola e dei quali potrebbe trarre suo grandissimo pro, qualora soltanto il volesse. Ma lasciando in disparte tutto questo, io vi dirò per ora: signori, amministrare bene, e guardatevi dal concedere un'altra volta al signor Bianchi il taglio di ventimila alberi (e' ne ha forse recisi più di 40 mila) al prezzo vilissimo di 14 lire, quando ei li rivendeva a 72, e avrebbe potuto a 100!

Ancora vi dirò: egli sembra che voi, o signori, non calcoliate per nulla l'avvenire. Strana accusa che si fa alla vigna di non rendere buon frutto quando non vi si è speso attorno il necessario, o se ne sono anzi svelti i tralci!

Ah! signori, v'intendo. Voi vorreste còrre i frutti senza aver seminato. Ma io non vidi mai nella storia di tutti i popoli e di tutti i tempi, cotesto singolare fenomeno. La maledizione d'Adamo, o signori, cadde non soltanto sopra gli uomini individui, ma sopra gli Stati ancora. Che? l'accusa che faremmo a voi, e voi fate a noi? Ci siamo forse noi mai amministrati da noi stessi? Credete, o signori, ella è cosa molto dolorosa che un popolo nato sopra fertilissima terra e con cento elementi di ricchezza nazionale abbia per colpa o per trascuranza dei Governi a patire gli oltraggi, a paventare gli orrori della povertà!

Ma che? Non calcolate voi nulla l'importanza politica che dà allo Stato la possessione dell'isola?

Io non sono tenero degli esempi tratti dalla Francia, ed è forse la prima volta ch'io ne produco uno dinanzi al Parlamento. Ebbene! la Francia gitta ogni anno del suo nelle rocce della Corsica la somma d'un milione, e l'Assemblea legislativa ha, non ha guari, votato pel porto di Bastia il dispendio di tre milioni.

Vi dirò infine che se non governaste fin qui l'isola affatto a modo di colonia, certo non la governaste pel nostro pro! Chiedete all'Inghilterra se non le giovi ora più il commercio ch'essa fa in America dopo l'emancipazione delle colonie inglesi, di quello che le giovasse l'antica schiavitù di quei loro fratelli. Chiedete pure alla Francia se la possessione delle Antille non le costi l'immense somma di due miliardi e mezzo. Governateci adunque, io vi dirò, da pari a pari, e vedrete se l'isola di Sardegna non basterà alle sue spese!

Signori, pensateci daddovero. E non tacciatevi, vi prego, di spiriti municipali. Io me ne prego, o signori. Io seguito l'ordine naturale dell'amore. Io amo la famiglia e la patria, lo Stato e l'Italia; e se venisse caso in che io dovessi sacrificare alla patria la famiglia, allo Stato la patria, all'Italia lo Stato, ben io lo farei. Ma pensate voi forse, o signori, che lo aggravare d'imposte inopportune l'isola di Sardegna conduca alla confermazione del bene dello Stato?

Io conchiudo, o signori, e prego di perdonarmi se io vi ho soverchiamente intrattenuti delle cose della patria mia. Se voi addosserete all'isola altri pesi sopra quelli ch'essa porta di presente, oh! io allora usurpando le parole già dette

dall'onorevole deputato Ravina, dirò, che nel mutare dello antico suo stato eccezionale colle attuali condizioni della *fusione*, l'isola di Sardegna fece il cambio della coda cogli occhi.

FARINA PAOLO. Devo dare poche spiegazioni, che ci metteranno probabilmente tutti d'accordo sui motivi che hanno indotto la Commissione ad introdurre l'eccezione che è stabilita in quest'articolo.

La legge sull'ordinamento del tributo prediale in Sardegna deve essere messa in vigore il 1° del 1852; in essa è provvisto anche per la stima dei fabbricati ed epificii.

All'articolo 7 è indicato il modo col quale il sistema stesso deve essere applicato; poi all'articolo 12 è stabilita un'esenzione per 30 anni dall'imposizione per i nuovi fabbricati che colà si faranno. A fronte di tutti questi articoli, che ciascuno può verificare in quel progetto di legge, era impossibile che la Commissione venisse colla nuova disposizione a sovvertire tutto quanto in essa si era già dalla Camera adottato. Quale sarebbe stato d'altronde l'effetto della nuova legge? La nuova legge per essere messa in esecuzione colle modificazioni che abbiamo fatte quest'oggi abbisogna di oltre a nove mesi di tempo: dunque ne verrebbe che si manderebbero contemporaneamente ad attuare in Sardegna, cioè nel 1852, due leggi in contraddizione l'una coll'altra.

Onde, per non cadere in questa enorme contraddizione, la Commissione ritenne quella che già la Camera aveva votata; ed è in questo senso che ha introdotta la variazione che forma l'oggetto dell'attuale discussione.

Dopo queste spiegazioni, io credo che il signor regio commissario accetterà la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al signor commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Io non seguirò l'onorevole Siotto-Pintor nella sua digressione, io non parlerò di bollo, nè farò confronto d'imposte, dirò soltanto che il Governo giustifica, a mio parere, la sua proposta, quella cioè di percuocere i terreni ai fabbricati, quando dice che la legge deve essere generale. Ma appunto ho chiesto le spiegazioni che ci furono date dall'onorevole relatore e dall'onorevole deputato Farina, perchè non si cadesse in errore, stantechè la redazione dell'articolo che è in discussione, condurrebbe all'idea che la legge non sia generale, a vece che si vuole solo che intanto, in quanto alla Sardegna, siane sospesa l'esecuzione fino al primo gennaio 1852. Qualora pertanto si rediga l'articolo in modo che porti non esclusione alla Sardegna, ma sospensione della legge fino al primo gennaio 1852, che è il pensiero della Commissione (epoca quella che coincide coll'altra legge che già fu votata dalla Camera, poichè a quell'epoca comincerà la riscossione delle contribuzioni sui fabbricati in Sardegna), ben volentieri vi acconsento, ma il dichiarare in modo assoluto che questa legge non riflette che la terraferma, mi pare che non corrisponda al pensiero che ebbe la Commissione. Io sono dunque con essa concorde nel volere che fino al primo di gennaio del 1852, non abbia effetto questa legge, ma discordo circa la redazione; quindi io proporrei che la redazione dicesse che gli effetti di questa legge sono sospesi, quanto alla Sardegna, fino alla suddetta epoca del 1852.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Mi duole di non poter concorrere perfettamente nell'idea espressa ora dall'onorevole commissario regio. Io non credo che faccia ostacolo al sistema della legge l'articolo 18 addizionale, perchè nella legge delle contribuzioni prediali riguardo alla Sardegna, adottata dalla Camera, ed ora sottoposta alla sanzione del Senato, si adottò il sistema della ri-

partizione, cioè si è voluto far procedere prima all'estimo generale di tutti gli stabili in Sardegna, onde stabilire la quotità. Ora egli è probabile, e quasi certo, che la quotità sarà per la Sardegna quella che fu pel continente, cioè del decimo; epperò io non vedo l'utilità di stabilire questa sospensione, quando, per dare esecuzione della legge in Sardegna, dovremo per necessità stabilire di bel nuovo la quotità.

Io credo quindi essere più opportuno di non stabilire questa sospensione per la Sardegna riguardo alla legge sull'imposta dei fabbricati, perchè, come ripeto, il sistema di contribuzione prediale in Sardegna non è assolutamente identico in quello che vige in terraferma, perchè in Sardegna è imposta di riparto, ed in terraferma è imposta di quotità. Io credo quindi opportuno di lasciare l'articolo in quella forma che propose la Commissione.

PRESIDENTE. La questione non è solamente di tempo, ma è di sistema. Il deputato Falqui-Pes ha presentato un emendamento all'articolo 18, il quale mi pare che tolga ogni difficoltà; secondo questo articolo sarebbe così concepito:

« Quanto alla Sardegna sarà provveduto colla legge sul riordinamento delle contribuzioni prediali in quell'isola. »

ARNULFO, commissario regio. Io accetto questo emendamento. Intanto se ho emessa un'opinione in qualche modo diversa da quella spiegata dal signor ministro, si è perchè il Ministero ha adottata l'idea della estensione delle imposte a tutto lo Stato; ora però che viene un emendamento, il quale non pregiudica a tale proposito, e risponde al mio pensiero, io lo accetto, perchè tanto vale il dire « primo gennaio 1852, » quanto il dire che sarà provveduto colla legge del riordinamento prediale, del quale sappiamo che se ne adottò l'attuazione a tale epoca.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Falqui-Pes è appoggiata.

(È appoggiata.)

SULLI. Prendo la parola pel solo motivo di dare schiarimenti che io credo anche più necessari dopo il fattosi emendamento.

Nel paragrafo 3, alla pagina 2 della relazione, la Commissione, dopo aver detto che questa legge era istantemente domandata, soggiunge: « e questi desiderii sono giustissimi; imperocchè le imposte sopra le case ora non sono universali, nè scompartite con quella proporzione ed egualità che la giustizia comanda. » Il signor Chiò, che difese questa legge, disse, per provare la giustizia di essa, che attualmente i fabbricati non sono colpiti, o il sono assai leggermente; questo sentimento fu anche in mille guise espresso dal regio commissario, dunque bisogna esaminare se questo principio, il quale informa la legge, regge per la Sardegna. A ciò fare, la questione è da considerarsi dal lato del fatto e dal lato del diritto; al diritto, la Camera ha già provveduto colla legge delle contribuzioni prediali, e d'esso parlerò appresso; quanto al fatto, non che non essere adesso in Sardegna i fabbricati o non colpiti, o colpiti solo leggermente, al contrario sono più assai gravati dall'imposta prediale che i predii rustici: a provare ciò, basti il dire che la prestazione pecuniaria, surrogata alla feudale, *gravita specialmente sui fabbricati*, e ciò è tanto vero, che nel paese di Sedilo, di cui si è parlato pochi giorni sono, *molte case cadono in rovina per essersi abbandonate dai padroni costretti all'abbandono della gravanza dell'imposta cui erano le case obbligate.* Adunque, in quanto al fatto pur attualmente esistente in Sardegna, la presente legge non può ivi riceversi, giacchè colpirebbe d'imposta que' medesimi fabbricati che ora sono così stranamente tassati.

Dal lato del diritto, la Camera ha già sancito nel giorno 28 giugno, ed ora di nuovo, nel due di questo mese, la legge sull'ordinamento delle imposte prediali in Sardegna.

Il signor commissario regio disse: ma questa legge non è ancora attuata, potrà non aver effetto.

Allora io dico: se questa legge non sarà un fatto legislativo, rimarrà la cosa come attualmente esiste.

Sia che si consideri il fatto attuale, sia che si consideri la rinnovazione di questo fatto in virtù della legge delle contribuzioni prediali, sarà sempre vero che il principio da cui è informata questa legge, quello cioè che i fabbricati or non sono colpiti, o il sono solo leggermente, non può in modo alcuno applicarsi alla Sardegna. V'ha di peggio: se mai questa legge vi si applicasse, la Camera distruggerebbe oggi ciò che or sono venti giorni colla legge speciale del riordinamento delle contribuzioni prediali ha sancito, locchè tutto essendosi ampiamente dimostrato, io non ripeterò, sperando che la Camera non vorrà commettere sì grave colpa e adottare sì strano pensiero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del signor Falqui-Pes.

(La Camera approva.)

MODIFICAZIONI AI BILANCI DEL 1851.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione sul complesso della legge, accordo la parola al signor ministro delle finanze per una comunicazione.

NIGRA, ministro delle finanze. Presento alla Camera la modificazione sui bilanci di cui avevo fatto cenno nella mia relazione, per la quale risulta un risparmio di spesa sul bilancio del 1851 della somma di lire 15,008,000. (Bravo! Bene!) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 10.)

Debbo osservare come fra le carte che depongo sul banco della Presidenza si trovi pure un rendiconto del ministro della guerra, nel quale si stabilisce la somma a cui può essere ridotto il bilancio della guerra quando si venga ad uno stato normale di cose.

MOZIONE D'ORDINE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione sul complesso della legge, io debbo di nuovo pregare tutti i deputati, e specialmente i membri delle Commissioni, a riunirsi in questi giorni a dar opera ai loro lavori, e di mano in mano che le relazioni dei bilanci saranno in pronto, si faranno stampare (Sì! sì!) ancorchè non siano ancora state presentate alla Camera. Così potranno distribuirsi tosto che la Camera sarà riunita.

Similmente si potrà pure far stampare e distribuire, unendo al bilancio dell'erario pubblico, il bilancio particolare della Camera, che ha formato l'ufficio della questura, unitamente ad una opportuna relazione.

Quanto all'ordine del giorno per la seduta del giorno 2 gennaio, se la Camera consente, io mi riserverei di formularlo secondo i lavori che saranno preparati per la prima seduta. (Sì! sì!)

Lo notificherò nell'avviso a domicilio che sarà mandato ai signori deputati nel giorno fisso, cioè due gennaio. Se non vi sono opposizioni, si terrà questo sistema.

Prego gli uffizi a tenersi per convocati ciascun giorno alla una pomeridiana.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sul complesso della legge per imposta sui fabbricati, la quale secondochè venne votata articolo per articolo, rimane così concepita. (Vedi vol. *Documenti* pag. 595 e 596)

Risultamento della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 133 |
| Maggioranza | 67 |
| Voti favorevoli | 100 |
| Voti contrari | 33 |

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.